

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. Omaggio — Comunicazione della morte del deputato Despina — Ripresentazione dello schema di legge per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale, emendato dal Senato — Relazione sul disegno di legge per una convenzione postale collo Stato di Modena — Discussione generale del disegno di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna — Il deputato Boggio, relatore, espone alcune petizioni, e l'avviso della Giunta in proposito — Quistione preliminare mossa dal deputato Sanna — Parlano il commissario regio Serra, il ministro per le finanze Lanza, ed i deputati Sineo, Cavour G., Sanna, Fara, Della Motta e Boggio, relatore — Discorso del deputato Sanna contro il progetto di legge — Avvertenza del relatore Boggio — Discorso del deputato Di Cavour Gustavo in favore del progetto, e discorso in opposizione del deputato Sineo — La continuazione del discorso è rimandata a domani.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

DEL CARRETTO, questore, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

LOUARAZ, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6633. Bottazzi cavaliere Giuseppe, già medico militare di divisione, allegando di essere stato illegalmente collocato a riposo, rinvia l'istanza già fatta colla petizione 6383 per essere richiamato al servizio.

6634. I caudicci collegiati di Torino, con petizione firmata dal priore del collegio Giacomo Tesio, reclamano contro l'aumento della tassa-patenti per l'esercizio della professione di procuratore testè dal Ministero proposto a codesta Camera.

6635. Pellolio Giacomo, esattore del primo ufficio della città di Torino, richiama l'attenzione della Camera sopra la petizione 6471 da esso presentata e rivolta ad ottenere un migliore trattamento in caso di giubilazione, aggiungendovi alcune considerazioni intorno all'esazione affidata agli esattori per le multe e spese.

6636. 24 abitanti di Vandomo, sobborgo di Biella, protestano contro la domanda rivolta al Ministero interni da parecchi individui dei tre cantoni di Vindo, Mezzo e Callaria, di separazione di quel sobborgo dalla città di Biella.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il tipografo Botta fa omaggio alla Camera della *Storia di Russia dai primitivi e principali suoi popoli sino all'anno 1725*, scritta da G. Rubini.

Sarà depositata nella biblioteca.

Il sindaco di Sampierdarena trasmette alla Camera 200 esemplari di uno scritto intitolato: *Osservazioni in-*

torno al concorso di Sampierdarena nelle spese per i lavori del porto di Genova, già stato rassegnato al signor ministro dei lavori pubblici.

Sarà distribuito ai signori deputati.

Il ministro dell'interno scrive che, essendosi ultimata dalla tipografia Botta la ristampa degli *Atti Parlamentari* della Sessione 1848, si fa a spedire alla Camera 204 copie dell'ultimo volume, perchè siano distribuite ai signori deputati.

Saranno distribuite a domicilio.

Debbo ora, con mio rincrescimento, annunziare alla Camera l'improvvisa morte di un nostro collega, il commendatore Despina. Io sono certo che la Camera prenderà parte grandissima a questo infausto avvenimento, il quale colpì uno dei suoi componenti più operosi, più intelligenti, più solerti, e che lascia di sè grandissimo desiderio.

Secondo quanto si è sempre praticato, una deputazione della Camera ne accompagnerà la salma durante il mortorio. Stimo quindi di dovere procedere al sorteggio dei signori deputati che dovranno comporla.

(Vengono estratti i deputati: Cassinis, Ricci, Guillet, Annoni, Lisio, Chiavarina, Oytana. Supplenti: Michellini G. B. e Corsi.)

I deputati che compongono questa deputazione saranno avvertiti per lettera del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la funebre funzione.

(Il processo verbale è approvato.)

RIPRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA GUARDIA NAZIONALE MODIFICATO DAL SENATO.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera il progetto di legge portante modificazioni alla legge sulla guardia nazionale del 4 marzo 1848, e già stato approvato dalla Camera, nel quale il Senato introdusse alcune lievi modificazioni che non intaccano la sostanza della legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 13.) Prego la Camera a volerlo rimandare alla stessa Commissione che già lo esaminò, affinchè si riferisca nel più breve termine possibile.

PRESIDENTE. La Camera dà atto di questa presentazione al signor ministro. Se non vi sono opposizioni, si demanderà l'esame di questo progetto alla Commissione che venne già incaricata dell'esame del medesimo.

**RELAZIONE SULLA CONVENZIONE POSTALE
COL GOVERNO DI MODENA.**

TEGAS, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge per approvazione di una convenzione postale tra il nostro Governo e quello di Modena. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 450.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 199.)

Se non vi sono osservazioni in contrario, si prescindere dalla lettura di questo progetto. (*Sì! sì!*)

Allora apro la discussione generale, e do facoltà di parlare al relatore della Commissione, il quale intende di riferire intorno ad alcune petizioni che si presentarono su questa legge, e di cui non ha potuto fare parola nella relazione.

BOGGIO, relatore. La Camera conosce già i motivi che hanno guidato la Commissione nel formulare le modificazioni che essa ha suggerite alla proposta di legge introdotta dal Governo per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna.

La Commissione ha creduto di dovere eziandio portare le sue indagini in modo tutto speciale sullo stato dell'opinione pubblica in Sardegna rispetto a questa proposta di legge; epperò penserebbe di mancare ad una parte del compito suo, se non facesse conoscere in modo particolareggiato alla Camera il contenuto delle varie petizioni relative a questa legge, alcune delle quali giunsero solamente in questi ultimi giorni.

Inoltre la vostra Commissione si è occupata delle deliberazioni emesse dai vari Consigli divisionali e provinciali della Sardegna, essendo questi i corpi, i quali si può con fondamento credere che esprimano nel modo più positivo e più concreto le opinioni generali dei Sardi.

Per ultimo la Commissione portò altresì le sue inda-

gini su quelle memorie che le vennero trasmesse da individui privati, e le quali accennerò solo affinchè si sappia che ci sono giunte e che ce ne siamo occupati.

Sette petizioni relative a questo progetto di legge giunsero alla Camera: esse portano i numeri 6452, 6454, 6455, 6472, 6486, 6504, 6631.

La prima petizione venne mandata dalla città di Cagliari, e si raccomanda con essa alla Camera di volersi attenere alle basi enunciate in una memoria della regia società agrario-economica di Cagliari; la seconda petizione è del comune di Samassi; la terza, del comune di Selargius; la quarta, del comune di Quartucciu; la quinta, del comune d'Iglesias, e tutte si associano alle domande del comune di Cagliari. La sesta petizione ha la firma del sindaco e di alcuni consiglieri di Tempio, ed è formolata in senso alquanto diverso dalle precedenti, poichè con essa i petenti si dolgono che la privazione degli ademprivi avvenuta, secondo essi dicono, nel 1851, li privò di ogni compenso, e chiedono si provveda in qualche modo a risarcirli del danno che lamentano.

Ma, a quanto pare, conoscendosi lo scopo di questa petizione a Tempio, non vi produsse l'effetto che ne speravano i sottoscrittori; imperocchè l'altra petizione segnata col n° 6631 e firmata da vari elettori e cittadini di Tempio prega invece la Camera a volere passare all'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del sindaco e dei consiglieri.

La società agraria di Cagliari, alle conclusioni delle quali si riferiscono le petizioni dei cinque comuni già indicati, consente in tutte le basi sostanziali al progetto governativo, vale a dire riconosce non essere fondata la pretesa che la proprietà dei beni soggetti ad ademprivio appartenga senza distinzione ai comuni; riconosce avere gli ademprivi il carattere di una mera servitù e non del dominio; riconosce dovere la loro soppressione tornare utilissima alla Sardegna, ed ammette come eque le basi di compenso proposte dal Governo.

Bensì la società agraria suggerisce alcune modificazioni secondarie a vari articoli del progetto, le quali quasi tutte vennero accolte o dal Governo o dalla Commissione.

I Consigli provinciali e divisionali che hanno emesso deliberazioni a proposito di questa legge sono quelli di Cagliari, d'Isili, di Oristano, Sassari, Ozieri, Nuoro, Cuglieri, Lanusei ed Iglesias.

Sopra questi nove corpi, otto si accostano alle basi del progetto governativo; un solo Consiglio provinciale, quello d'Iglesias, se ne allontanò affatto; ma sembra anch'esso in via di resipiscenza.

Il Consiglio provinciale d'Iglesias due anni fa emise il voto che invece di sopprimere gli ademprivi si facesse una legge per regolarne l'esercizio. Ma la Camera udì non ha guari come la città di Iglesias poco tempo addietro abbia mandato una petizione nella quale si unisce essa pure alle conclusioni della società agraria di Cagliari, vale a dire alle basi del progetto governativo.

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1859

Tutti gli altri Consigli provinciali o divisionali, dei quali indicai i nomi, concorrono nello asseverare che gli ademprivi sono la peste economica e morale della Sardegna, che non si può sperare progresso, nè economia, nè morale, finchè non siano aboliti, e si raccomandano affinchè vengano soppressi colla massima sollecitudine.

Il maggior numero di questi Consigli consente anche nelle basi di compenso proposte dal Governo. I soli Consigli di Sassari, di Cuglieri e di Lanusei hanno domandato i due terzi invece della metà; ma lo stesso Consiglio divisionale di Sassari, mentre accennò alle basi dei due terzi, spiegò che questa base esso la crede giusta in quei casi nei quali sia dimostrato che l'ademprivio assorbe continuamente i quattro quinti del reddito del fondo gravato d'ademprivio.

Il risultamento dell'indagine fatta dalla Commissione è adunque cotesta: che tutti i corpi costituiti della Sardegna, toltone il Consiglio provinciale di Iglesias, a riguardo del quale però ci sarebbe già una specie di ritrattazione, proclamano la necessità ed urgenza della abolizione degli ademprivi e credono giuste le basi di compenso proposte dal Governo.

Le memorie private che giunsero alla Commissione sono tre: l'una del signor Mulas; l'altra di un nostro collega, l'onorevole Melis, che mi rinerisce di vedere assente ora che si apre una discussione, gran peso della quale avrebbe dovuto ricadere sopra di lui, perchè egli è il solo, tra tutti coloro che inviarono memorie, il quale propugni un sistema secondo il quale si dovrebbe entrare in una via affatto opposta a quella indicata dal Governo; la terza memoria è dell'onorevole Siotto-Pintor. I signori Siotto-Pintor e Mulas convergono a un dipresso nelle stesse idee enunciate dalla società agraria ed economica di Cagliari, salvochè il signor Mulas vorrebbe che il compenso invece di essere fissato in una quota determinata venisse assegnato in ragione dei bisogni e della popolazione di ciascun comune. L'onorevole Melis invece crede che si debbano considerare di proprietà dei comuni i beni soggetti ad ademprivio, e che non si debba attribuire al demanio salvo che quella porzione di essi che il Governo proverà essere stati assegnati in addietro alla Corona a titolo di dotazione.

Questa memoria è adunque la sola la quale abbia oppugnato le basi che vennero proposte dal Governo; epperò la Commissione non credette di poter avere alla opinione di un solo maggiore deferenza che non alla unanimità dell'opinione pubblica di Sardegna, espressa da corpi tanto autorevoli, ed in modo ufficiale. Ed in questa unanimità di pensamenti la Commissione trovò una ragione potentissima e perentoria di persistere in quelle conclusioni che ha espresse nella relazione e nel progetto sottoposto alla vostra decisione.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

SERRA F. M., commissario regio. Signori deputati, all' fine dell'elaborata e lucida relazione della Commissione io trovo inserita una proposta, o piuttosto un voto par-

ticolare dell'onorevole commissario dell'ufficio VII, il quale è formulato in questi termini:

« La proprietà delle terre soggette agli usi comuni (ossia all'ademprivio) appartiene interamente alle rispettive comunità, sia perchè le comunità medesime ne furono sempre proprietarie, sia altresì perchè dopo il riscatto feudale i comuni pagarono il capitale e gli interessi di valori attribuiti alle terre che ogni comune individualmente era tenuto di riscattare. Per doppia ragione adunque l'intera proprietà delle medesime spetta ai comuni, e quindi il Governo non ha verun diritto di appropriarsi nè una metà, nè parte alcuna di esse terre. »

Come la Camera vede, questa proposta o voto che voglia chiamarsi importerebbe una questione pregiudiziale della più alta e grave importanza. Una volta che alla Camera piacesse di adottare la proposta dell'onorevole commissario dell'ufficio VII, la discussione della legge sugli ademprivi diventerebbe perfettamente inutile, perchè non potrebbe concepirsi il caso in cui con un voto parlamentare si autorizzasse il Governo ad assegnare la metà od il terzo di un fondo che in tutta e piena proprietà appartenesse all'assegnatario. Quindi il Ministero prega il signor presidente della Camera acciocchè inviti l'onorevole autore della proposta a darle tutto lo sviluppo di cui la crederà suscettibile; la Camera pronuncerà indi il suo sovrano giudizio sulla proposta: se l'accetterà, l'ufficio che il Ministero ha fatto l'onore di demandarmi resterà perfettamente senza scopo; se la Camera invece la rigetterà, allora si procederà alla discussione generale della legge.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe appunto al commissario del VII ufficio, deputato Sanna, che si è fatto iscrivere contro il progetto; ma lo pregherei di restringere le sue osservazioni nel senso espresso dalla proposta, onde non uscire dalla questione pregiudiziale, che così si farà un passo e poscia si avrà campo di proporre tutte quelle modificazioni od aggiunte che si crederanno del caso.

SINEO. Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. È il deputato Sanna che ha facoltà di parlare.

SINEO. Io parlo sul merito della questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Restringendosi sul merito della questione pregiudiziale, ha facoltà di parlare.

SINEO. M'incresce come l'onorevole commissario regio abbia creduto di dover eccitare anticipatamente una questione la quale trova naturalmente il suo luogo nella discussione del merito della legge proposta dal Ministero.

Io ho esaminato attentamente il progetto del Ministero e quello della Commissione, ed ho trovato che con lievissime modificazioni esso lascia ampio campo all'esercizio dei diritti di cui l'onorevole Sanna aveva formulato la ricognizione nel suo emendamento. Mi oppongo a che venga considerata come una questione

preliminare quella indicata dall'onorevole commissario è regio. Avvi un potere al disopra dei legislatori umani: questo la giustizia eterna, dalla quale nessuno di noi può scostarsi.

Nessuno di quelli che seggono in questa Camera certamente ha l'intenzione di violare le proprietà certe, precise, riconosciute. Non può averla questa intenzione il signor ministro delle finanze il quale, qualunque siano le modificazioni che abbia potuto subire la sua politica, sono persuaso che è sempre costante in quelle manifestazioni che ha date ripetutamente e che tanto onorano la sua vita, le quali ci sono pegno del desiderio che la giustizia sia sempre fatta, sia fatta a tutti ed in qualunque circostanza.

Io conto poi su quella profonda probità la quale, permettetemi che lo dica forse per un sentimento d'orgoglio nazionale, è innata in noi Piemontesi. Noi vogliamo il giusto, non vogliamo fare torto a nessuno. Molto meno poi sarebbe da supporre che si voglia fare qualche ingiustizia a danno dei nostri concittadini della Sardegna. E quando poi? In quell'epoca precisamente in cui abbiamo sommo bisogno di concordia e d'unione!

Noi qui rappresentiamo una nazione o almeno una frazione di nazione compatta, unita con vincoli indissolubili in tutte le sue parti.

Giobbe (*Si ride*) diceva che ciò che Dio gli aveva dato, Dio glielo poteva togliere; e Carlo XII diceva che ciò che Dio gli aveva dato, il diavolo non glielo avrebbe tolto. (*ilarità*) Permettetemi, o signori, che con Carlo XII io ripeta: questi vincoli che Dio ha stretti, il diavolo non potrà sciogliere; o piuttosto che se questa parte importante dell'Italia, che si compone della Savoia, del Piemonte, della Liguria e della Sardegna, venne per opera della diplomazia ad agglomerarsi, la diplomazia non potrà separarla, e saremo sempre fratelli ad onta di quanti sforzi facciano i diplomatici d'Europa.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Sineo che ora non si tratta di questo; egli parla benissimo, dice cose ottime, ma fuori dell'argomento.

SINEO. Ho creduto mio debito di ricordare che in questi istanti più che mai conviene fare giustizia a tutte le parti del regno: io sono persuaso che questo sentimento domina nel cuore di tutti i miei colleghi, e che tutti siamo pronti a respingere non solo l'ingiustizia, ma anche ciò che possa averne l'apparenza.

Ora, che cosa vi diceva nel suo emendamento l'onorevole Sanna? Vi proponeva di riconoscere che i comuni hanno la proprietà di quei beni che dai più remoti secoli coltivano, ed a meglio esprimere il suo pensiero lo aveva formulato in emendamento a parte. Ma io non trovo necessario di formulare alcun emendamento speciale; e solo togliendo alcune parole dal progetto ministeriale esso viene a conformarsi perfettamente a questo pensiero.

Il Ministero non ha in nessuna parte del suo progetto proposto di spogliare i comuni di quelle proprietà che possono avere; non ho trovato nessuna espressione la

quale indichi la sua intenzione di incamerare i beni dei comuni della Sardegna.

Se il Ministero non lo ha manifestato, se tuttavia alcune espressioni della legge tenderebbero indirettamente a condurci a quel risultato, ebbene, modificheremo queste espressioni; se il Ministero ne riconoscerà la giustizia, se ad ogni modo la Camera riconoscerà la giustizia della tesi che sarà dimostrata, in questo caso, senza rinunciare ai grandi benefizi che la Sardegna deve aspettare da questa legge, quando essa sia richiamata ai veri principii di giustizia, si sarà nel tempo stesso ed ottenuto lo scopo che il Ministero si proponeva e si saranno salvati i diritti che vennero dall'onorevole Sanna indicati.

Io credo adunque che il commissario regio potrebbe, senza dipartirsi dalla sua missione, anzi avvicinandosi viemaggiormente a quello scopo cui il Governo avviava, rinunciare alla sua questione pregiudiziale.

Ad ogni modo, se si vorrà prima di ogni altra cosa trattare la questione eccitata dall'onorevole Sanna, io non anticiperò sulla questione, giacchè l'onorevole Sanna è il primo iscritto in questa discussione, ed io non sarei autorizzato a parlare prematuramente su quella. Io solo accennerò che, riconoscendo fondati i reclami della Sardegna di cui l'onorevole Sanna si è reso organo col suo emendamento, io credo che potremo conciliarli agevolmente non solo collo scopo principale di questa legge, ma anche con le convenienze maggiori dell'erario nazionale.

L'onorevole relatore della Commissione ci ha indicato che i beni, che egli dice (usando una formola adottata dal Governo) soggetti agli ademprivi, siano della misura di un milione di ettari. Un milione di ettari al prezzo che hanno ancora adesso i beni in Piemonte, ad onta dei flagelli che furono subiti in questi ultimi anni, potrebbero calcolarsi a tremila lire per ettare. Quindi vede la Camera che si tratterebbe di un valore totale di tre miliardi, se i beni avessero in Sardegna lo stesso valore che hanno in Piemonte. (*Rumori e segni di dissenso nei banchi del centro*) Non so perchè si supponga che la Sardegna non possa essere condotta al grado di prosperità che il Piemonte gode attualmente. Non è questa una ipotesi così lontana dal ragionevole; sarà un'epoca un po' più o un po' meno lontana, ma è certo che, se la Sardegna sarà bene amministrata, verrà ad essere almeno tanto fertile e bene coltivata e produttiva quanto il Piemonte. Ora, o signori, sopra un fondo che da qui a dieci, a vent'anni rappresenterà il valore di tre miliardi, si può tagliare largo anche a favore delle finanze nelle circostanze attuali, facendo rappresentare questo capitale futuro anche in tenuissima proporzione con quei mezzi che sono adesso all'ordine del giorno. Io credo che potremo contentare la Sardegna senza onerarla per nulla, e nel tempo stesso aprire una grande risorsa alle finanze generali dello Stato. Quando la Sardegna si obbligasse a rappresentare da qui a venti anni...

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Sineo che quanto

dice non si riferisce alla questione pregiudiziale; è meglio di vedere se essa debba trattarsi, e poi dopo, quando sarà decisa la questione...

SINEO. Se la Camera lo crede, io mi riserverò di parlare su questa questione. L'aveva ora solamente accennata per mostrare che, senza scostarci molto dal progetto, abbiamo parecchi modi di sciogliere le difficoltà attuali, lasciando nello stesso tempo intatti i diritti della Sardegna.

SANNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Darò la parola al signor ministro sul punto se debba trattarsi cotesta questione pregiudiziale separatamente.

LANZA, ministro delle finanze. Parmi della massima evidenza che la proposta dell'onorevole commissario debba avere la preferenza, che cioè prima di tutto si debba discutere la proposta fatta nel seno della Commissione dall'onorevole Sanna.

Diffatti, o signori, una semplice osservazione basterà a metterlo in piena luce la differenza radicale che passa tra il principio contenuto nella proposta Sanna e quello che domina l'economia della legge presentata dal Ministero ed accettata in massima parte dalla Commissione. Il Governo parte dal principio che le proprietà sulle quali generalmente è esercitato l'uso di ademprivo nella Sardegna sono demaniali, e non è a stupirsi, giacchè è da un secolo che il demanio si trova proprietario di queste terre.

Alcune voci. No! no!

LANZA, ministro delle finanze. Tanto la legislazione sarda, quanto quella della terraferma, ha sempre riconosciuto nel demanio questo diritto.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro a non entrare nel merito della questione.

LANZA, ministro delle finanze. Vedrà che non entro nel merito.

PRESIDENTE. Perdoni: ella dice che crede che le finanze sono proprietarie di questi fondi. Ora a me pare che questo valga quanto dire che il Governo li considera come suoi possessi, mentre gli oppositori li considerano come proprietà dei comuni. Il decidere ciò starà appunto nell'ammissione o no della questione pregiudiziale.

LANZA, ministro delle finanze. Non era mio intendimento di entrare nell'intrinseco del soggetto per provare che queste proprietà sieno demaniali, ma citava solamente l'epoca dalla quale si ha quest'idea sulla proprietà del demanio circa quei fondi.

Non mi estenderò di più a questo riguardo, ma credeva necessario di esporre i motivi principali per cui il Governo ha ritenuto di piena buona fede e con perfetta ragione che queste proprietà fossero demaniali. Non faccio ora ragionamenti per provare quest'opinione del Governo; dico solo che esso partì da quest'idea; mentre l'onorevole Sanna parte da un presupposto affatto contrario, cioè che il demanio nulla possedeva, e che tali proprietà sieno dei comuni.

Ora, l'onorevole commissario regio ha bene osservato

che, ove fosse ammessa l'opinione dell'onorevole Sanna, riuscirebbe inutile la presente legge; poichè, secondo il progetto del Ministero, stabilendosi che la proprietà di gran parte di questi terreni sia demaniale, si fissa in qual modo si debbano compensare i comuni i quali esercitano un diritto di ademprivo, e dando questo compenso in una porzione, nella metà dei beni demaniali su cui l'ademprivo viene esercitato, se ne proscioglie l'uso.

Ammettiamo al contrario che prevalga l'idea della proprietà comunale; allora cambiano non solo le parti, ma non si sa più veramente in che modo gli ademprivi si debbano prosciogliere. Si dovrà stabilire che i comuni dovranno fare una cessione di parte di queste proprietà agli utenti dei comuni stessi? (*Alcuni deputati a sinistra fanno cenno di sì*) Mi si fa cenno affermativo; ma allora noi entriamo in un nuovo ordine d'idee, per cui si richiede un nuovo studio, e quindi che il progetto venga, per lo meno, rimandato alla Commissione, affinché non solo lo modifichi, ma lo rifonda, lo trasformi, secondo la massima prevalente. È dunque ben naturale che non si possa entrare nel merito di questo progetto se prima non viene sciolta la questione principale di massima, cioè chi sia il proprietario di queste terre.

Non mi dilungherò di più onde dimostrare sempre con maggiore evidenza come la proposta del commissario regio sia quanto mai logica, tendendo a semplificare la discussione e stabilire un ordine ragionato nella discussione delle diverse questioni state sollevate nel seno della Giunta, e debba perciò avere la precedenza anche sulla discussione in merito.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cavour Gustavo, pregandolo però a limitare le sue osservazioni alla questione che attualmente si agita.

CAVOUR G. Ho chiesto solo di parlare per rilevare un equivoco nel quale caddero tutti i preopinanti.

L'onorevole Sineo ha detto due volte che c'era un emendamento Sanna, e l'onorevole ministro delle finanze ha ripetuto anch'esso che c'era una proposta Sanna. Ma io osservo che non c'è nè un emendamento, nè una proposta Sanna. L'onorevole Sanna ha espresso una sua opinione speculativa, e lo ha fatto dopo di averla esposta alla Commissione come una sua teoria; ma esso non ha più fatto alcuna specifica proposta, dacchè la Commissione aveva respinte le proposte da lui fatte dipendentemente da quel suo principio. Dunque non c'è in questo momento nulla da discutere.

Da un membro della Commissione si è espressa un'opinione, e quand'anche egli fosse solo di quell'opinione, nessuno ha diritto per ciò di censurarlo. Noi siamo un potere legislativo, e non siamo un'accademia di giurisprudenza, epperò dobbiamo discutere formole legislative e non principii astratti e razionali.

In quanto poi alla questione della proprietà comunale o demaniale, osservo che la Commissione stessa, per organo del suo relatore, ha detto che non ha voluto decidere tale questione, ed alla pagina 4 della relazione conchiuse doversi omettere ogni indagine sull'origine

storica dell'ademprivo, ritenendo che il solo modo di andare innanzi sia quello di lasciare da banda le questioni storiche, come quella di sapere, per esempio, se i re di Spagna siano stati più o meno usurpatori delle giuste libertà della Sardegna.

Che i re di Spagna siano stati grandi usurpatori di tali diritti è cosa indubitata. Fino a qual punto poi lo sieno stati, questa non è questione da risolversi legislativamente, ma dottrinalmente dagli storici e dai cattedranti.

Per conseguenza io potrei anche proporre una mozione pregiudiziale alla stessa proposta del commissario regio, dicendo che non c'è materia da discutere, perchè non c'è alcuna proposta, ma c'è solo l'espressione di un'opinione. Ora le opinioni non si discutono, nè soprattutto si decidono in un Parlamento legislativo se non per incidenza, si decidono bensì articoli di legge formulati con precisione.

PRESIDENTE. Se il deputato Sanna non intende di promuovere una tale questione, la cosa sarebbe presto risolta; ma io credo che il deputato Sanna, nel modo stesso che ha fatto la protesta nel seno della Commissione, voglia presentarla alla Camera, ed in tal caso la questione dovrà essere discussa. Se poi egli non vuole muovere siffatta questione, come suppone il deputato Di Cavour, allora credo veramente che sarebbe alquanto incongruo discutere sopra una proposta non formulata.

LANZA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANZA, ministro delle finanze. Il commissario regio e il Ministero hanno creduto che l'espressione del voto dell'onorevole Sanna, il quale è contenuto nella stessa relazione, fosse una mozione esplicita, e lo hanno creduto particolarmente leggendo nella relazione che l'onorevole Sanna presentò alla Commissione una proposta la quale venne discussa nel suo seno e poi respinta; che tuttavia la Commissione ha poi giudicato dovere prendere atto di questa mozione e stamparla come fece, ad istanza del proponente, in calce della relazione stessa.

Dunque, vedendo come nella relazione si qualificava il voto dell'onorevole Sanna quale una mozione, il Ministero ha dovuto ritenere che dovesse essere dibattuta adesso, come doveva pure ritenere che, contenendo la medesima una massima di preliminare discussione, si dovesse ad essa dare la precedenza.

Del resto, se abbiamo preso un abbaglio, e se la proposta dell'onorevole Sanna non costituisce una vera mozione, il Ministero recede dalla fatta questione.

PRESIDENTE. Se il deputato Sanna intende fare una proposta formale, è invitato a dichiararlo onde sapere se la discussione possa o no raggirarsi sulla medesima.

SANNA. Cedo la parola all'onorevole Costa.

PRESIDENTE. Sarebbe necessario che esprimesse la sua idea. Il deputato Gustavo di Cavour, membro anch'egli della Commissione, asserisce che il deputato Sanna ha fatto una proposta nel seno della Commis-

sione. Ora, se il deputato Sanna intende rinnovare la sua mozione alla Camera, è necessario che lo dichiari per l'ordine della discussione.

SANNA. Non ho fatto alcuna particolare proposta; ho combattuto questo progetto di legge, e le ragioni per cui mi oppongo ad esso saranno svolte nel discorso che intendo fare.

PRESIDENTE. Dunque non intende di persistere nella sua proposta.

SANNA. Questo si rileverà nel discorso che farò.

SERRA F. M., commissario regio. Veramente il commissario regio, parlando a nome del Ministero, non doveva regolarsi sul discorso che dovrà pronunziare l'onorevole Sanna, perchè non lo conosce; egli deve regolarsi sulla relazione. In questa è detto che si è fatta una proposta, e ciò è tanto vero che la Commissione ne ha fatto oggetto di discussione ed ha inserito la proposta in fine della relazione. Ora l'onorevole Sanna dice che non fa una proposta formale. Ciò stante, il Ministero non insiste sulla questione pregiudiziale.

FARA GAVINO. Mi pare che in questo caso non vi sia luogo a questione pregiudiziale. Se ogniqualvolta un deputato manifesta un'opinione contraria ad un progetto di legge o solleva qualche dubbio, si dovesse fare una questione pregiudiziale, allora questa questione pregiudiziale sarebbe all'ordine del giorno per quasi tutte le proposte di legge.

Per questo motivo mi pare che la questione pregiudiziale si debba in questo caso rigettare.

BOGGIO, relatore. Aveva chiesto la parola per dare una spiegazione.

DELLA MOTTA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

BOGGIO, relatore. Si è appunto sull'ordine della discussione che io intendo di dare una spiegazione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Della Motta sull'ordine della discussione.

DELLA MOTTA. Ho poco da aggiungere a quanto ha esposto l'onorevole Fara.

A me pare che la discussione deve cominciare, come cominciano tutte, colla discussione generale del progetto, e non di una massima generica di diritto.

Chi vuole accettare il principio adottato nella legge discuterà e voterà in questo senso; a chi quello non garba, ne proporrà un altro. Ma mi pare che l'ordine di discussione che viene proposto dall'onorevole commissario regio non sia negli usi della Camera.

Egli difatti propone che si decida in massima se la proprietà delle tasse cui questa legge si riferisce sia dei comuni o del Governo, e ciò dietro punti di vista storici. Ma la Camera non usa di decidere dei principii così in astratto.

La legge non si riferisce al passato. La legge non dice se nel passato la proprietà era dei comuni od era del Governo; lascia la cosa quale è; ma, vedendo diritti diversi e cozzanti fra lo Stato o i comuni e i privati sulle terre identiche, nè potendo risolverli in via di liquidazione uno per uno questi diritti, propone di scio-

glierli con dividere i territori tra lo Stato e gli ademprivisti, e quindi abolire gli ademprivi. La proposta è pratica e non speculativa.

Che se noi volessimo farci a decidere chi fra lo Stato od i comuni debbasi dire in teoria proprietario di quelle terre, non potremmo sciogliere questa questione senza erigerci in tribunale per decidere del *mio* e del *tuo*.

Io quindi credo che l'ordine della discussione richiede che si opponga la questione pregiudiziale alla proposta dell'onorevole commissario regio.

BOGGIO, relatore. Io intendo solo di dare una spiegazione di fatto. Quando si discuteva nella Commissione l'articolo 3, il commissario del VII ufficio, l'onorevole Sanna, dopo avere premesso essere sua opinione che la proprietà dei beni ademprivili spetti ai singoli comuni, perchè *ab origine* l'avessero, soggiunse che all'epoca del riscatto dei feudi una parte dei comuni fecero fronte del proprio al pagamento, e propose che si dichiarasse consolidato in questi il dominio dei beni ademprivili.

La Commissione non accolse questa proposta, e la cosa, per quel giorno, finì lì. Ma quando, terminato o quasi il nostro lavoro, ci riunimmo per leggere la prima parte della relazione, l'onorevole Sanna presentò una sua mozione scritta, in cui non si diceva più, come aveva detto da principio, che acquistassero la proprietà dei beni ademprivili quei comuni i quali avevano rimborsato al Governo il riscatto dei feudi, ma invece si rimetteva in campo l'idea generale che la proprietà spetta ai comuni, senza andare cercando il riscatto per un diritto primitivo, per un diritto di natura.

Siccome questo voto non rispondeva esattamente alla proposta che il commissario del VII ufficio aveva fatta in seno della Commissione, così la relazione ricordò la prima proposta dell'onorevole Sanna, e soggiunse che, quando si diede lettura della prima parte della relazione, il commissario del VII ufficio presentò una seconda mozione che, dietro sua istanza, mandò stamparsi, ed è quella mozione appunto che si trova in calce della relazione.

Ora che la Camera ha udita la spiegazione dei fatti relativi a questa controversia, può, con piena cognizione di causa, pronunziare sull'ammissibilità o no della questione pregiudiziale.

SERRA F. M., commissario regio. Il Ministero, per non tirare in lungo la discussione sopra un oggetto di questa natura, ritira la sua istanza circa la proposta pregiudiziale.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sanna in merito del progetto di legge.

SANNA. Signori, tre progetti di legge vennero presentati dal Governo alla Camera per abolire gli ademprivi nell'isola di Sardegna. I due primi non furono discussi; l'ultimo, più fortunato, è oggi sottoposto all'esame del Parlamento.

Tutti tre per altro furono informati dallo stesso principio, e tutti tre tendono allo stesso scopo, e si fondano sopra una parola malamente definita per dare al Go-

verno modo di giustificare un disegno, il quale avrebbe per risultato di privare i comuni dell'isola di gran parte delle loro proprietà; epperò ho creduto debito mio di combatterlo in seno della Commissione, come intendo ora di combatterlo in questo recinto.

Anzitutto dirò cosa sia ademprivio, affinchè sul suo vero significato non nasca alcun dubbio in chi per avventura non conoscesse l'indole e la natura di questa infausta parola. Accertata la sua precisa significazione, voi, o signori, incomincerete ad avere giusta idea dei diritti che si competono ai comuni della Sardegna.

Ademprivio, o signori, discende dalle voci latine *ademprum, ademprivum, ademprivium e ademrivum* le quali tutte *pro quavis praestatione saepius accipiuntur, ovvero pro quavis praestatione vicantur*.

Moltissimi sono gli autori del secolo XVI e XVII che si servono di tali parole nel significato di *tributo, di prestazione*.

I comuni che in Sardegna dipendevano dalla giurisdizione baronale, possedevano in proprio terre chiamate di *dotazione comunale*, ed altre soggette alla giurisdizione baronale: nelle prime nessun diritto o speciale dominio aveva il barone; nelle altre i comunisti potevano esercitare gli atti di assoluta padronanza mediante un onere o prestazione che nominavano *ademprivio*: ed è tanto vero questo, che i nostri più rozzi pastori o contadini interrogati a chi appartenessero le terre del loro circondario, rispondevano: al comune; con tale differenza però che in queste abbiamo l'ademprivio, ed in quelle altre no. E con ciò intendevano significare che le une erano gravate di tributo feudale e le altre ne erano esenti, ma tutte nondimeno appartenere al proprio municipio.

Stando pertanto al genuino significato di ademprivio, mancherebbe affatto lo scopo della presente legge, imperocchè nell'abolizione dei feudi cessarono di esistere gli ademprivi ossia prestazioni.

Lasciando in pace le filologiche disquisizioni, vediamo che si proponga il Governo col presente progetto di legge.

L'articolo 1 tende a fare cessare l'uso che si esercita in comune sulla maggior parte delle terre dell'isola. Il Governo non intende dunque di abolire l'ademprivio, ma la comunanza delle terre.

Il concetto ministeriale è sommamente commendevole, ed i Sardi accoglieranno con lieto animo il provvido disegno, perchè compie i voti da gran tempo e vivamente espressi da quanti amano il progresso e la civiltà. Senonchè a neutralizzare il beneficio il Governo aggiunge l'articolo 3, col quale assegna al demanio la metà delle terre soggette a quegli usi, e per legittimare questo assegno dice nel proemio: *la questione degli ademprivi è tale che non potrebbe risolversi col sommo rigore del diritto, senza offendere moltissimi ed assai gravi interessi*. Ed aggiunge in seguito: *la legge che vi provvede doveva per ciò solo essere informata ai principii di equità e di prudente larghezza*. Sebbene il Governo dica questa quistione complicatissima ed impos-

sibile a scioglierla col sommo rigore del diritto, pure io credo che essa sia facile e chiara, qualora s'intenda regolarla coi veri principii d'equità e di giustizia ed a norma delle leggi.

Le prammatiche del regno ai baroni dell'isola non davano altro diritto sulle terre sottoposte alla loro giurisdizione che il tributo o prestazione; il loro dominio consisteva esclusivamente nella semplice giurisdizione del loro distretto, e quindi sui pascoli, sui boschi e sulle selve, per la cui prosperità e conservazione emanavano ordini e regolamenti, conformi sempre allo spirito delle leggi generali del regno. I vassalli all'opposto avevano il diritto di farsi assegnare od occupare indipendentemente tanti terreni quanti potevano coltivarne, e di sfruttare liberamente tutti i prodotti del suolo e delle acque mediante l'annuo diritto *terratico*, ossia *prestazione* o *ademprio*, che oggi si chiamerebbe tassa prediale. Qui alcuno potrebbe obiettare avere i feudatari e la Corona maggiori diritti di quelli da me indicati, senonchè parlano in mio favore e confermano la mia asserzione alcuni capi delle sardo prammatiche, che mi permetto citarvi voltate nel nostro idioma.

Nel titolo 41, capo 5, n° 1, si legge: « I campi designati a coltura, o che essi siano dal barone concessi ai sudditi, o che da questi per tacito consenso se ne aprano dei nuovi, non si potranno togliere ai medesimi per darli ad altri, anche offrendo maggiore tributo. » La proprietà delle terre dai vassalli occupate era dunque intangibile, ed il barone non la poteva ritogliere anche in vista di maggiore lucro.

Nel titolo 42, capo 3, n° 4, si dice: « Il sovrano, concedendo al feudatario la terra con i monti, boschi, piani e pascoli, non è che abbia voluto togliere i comodi o vantaggi dei sudditi, che anzi è piuttosto da dirsi essersi agli stessi sudditi vieppiù riservato l'uso di quelle terre, affinchè nel comune menare possano vita più agiata... e lo stesso deve intendersi quando anche le terre si trovassero in potere del sovrano. »

Questa citazione è abbastanza esplicita per indicare quale fosse la mente di quei passati legislatori; avvegnachè non pensassero di favorire esclusivamente i baroni, ma volessero altresì che i comuni prosperassero e fiorissero.

Citerò ancora il capo 3, numeri 9 e 10, dello stesso articolo che riguarda i boschi e le selve: « I baroni e gli altri cittadini nelle terre del demanio feudale possono essi recidere alberi fruttiferi? No certamente; imperocchè, sebbene i baroni siano utili signori delle cose feudali (cioè abbiano diritto alla prestazione perchè altro utile non gli competeva), non sono tuttavia padroni assoluti ed irrevocabili, quando anche abbiano tali cose in *alodio* contro la pubblica utilità; perchè al loro decesso lasciare devono intatte le cose medesime al comune ed ai loro successori: e tagliando o vendendo alberi fruttiferi potrebbero punirsi come spopolatori o devastatori dei campi. » Con ciò si vede chiaramente dimostrato che i diritti cotanto magnificati fossero infinitamente più modesti delle superbe pretese del pre-

sente progetto di legge. E queste considerazioni mi richiamano alla mente un savio giudizio che leggesi scritto nelle opere del dotto senatore Alberto della Marmora: « Il male dei feudi della Sardegna consisteva più negli uomini che nelle cose. »

Ora prego la Camera a porre attenzione a quest'ultimo passo che rilevo dal titolo 42, capo 4, n° 4, delle stesse prammatiche: « I pascoli compresi nel territorio, distretto e giurisdizione del barone, le terre gerbide ed incolte, come ad esempio i boschi ed i pubblici pascoli, che non fossero da nessuno occupati, devonsi sempre presumere appartenere al comune nel cui territorio esistono. » Siffatte parole dimostrano ad evidenza che le terre comprese nei distretti feudali, e che non erano occupate dai privati, non del barone, non del regio demanio, perchè regio demanio non esisteva in Sardegna, bensì dei comuni dovevano essere proprietà.

Le citazioni da me fatte credo che sieno sufficienti per stabilire con evidenza quali fossero i diritti che avevano i comuni sulle terre e sulle selve del loro distretto. Vede dunque la Camera che non si può in alcun modo paragonare il possesso di tali terre ai diritti di enfiteusi, di uso e di usufrutto. Essendo che, morto l'usuuario o l'usufruttuario, ovvero, trapassato un determinato numero d'anni, cessa ogni diritto, ed il padrone direttario riprende libera ed in assoluto dominio la sua proprietà. Invece il possesso delle terre soggette all'ademprio non è precario nè determinato da tempo, ma si mantiene e dura quanto la vita del comune.

Nulla speranza confortava dunque il barone ed oggi il demanio di avere un dì libero in sue mani lo stabile, come avviene delle proprietà soggette ad usufrutto od enfiteusi. Ne nasce quindi che il demanio, il quale pretende essere subentrato nei diritti dei feudatari, non potrà in alcun modo nè giammai ricavare profitto dalla pretesa di proprietà. Non così del comune che gode ed usufrutta le terre soggette a quegli usi.

In tali condizioni di cose vi è lotta incessante fra due padroni che si vincolano e si danneggiano a vicenda. Da una parte il comune ha il possesso ed il godimento di fatto di quelle terre, e tuttavia non può prosperare nè migliorare; dall'altra il demanio vessa ed opprime onde rendersi utile il suo preteso diritto. Intanto vastissima distesa di terreni, che si fanno ascendere oltre i 500,000 ettari, non danno nè ai comuni, nè agli individui, nè allo Stato il largo frutto che da essi si potrebbe avere; e si aggiunge a tutto questo che nemmeno il tesoro pubblico raccoglie la imposta prediale che da questi terreni dovrebbe percepire.

Si ponga termine a questa lotta, dice il Governo, e per farla finita si abbia il demanio una metà delle terre contrastate, e l'altra metà si dia ai comuni in compenso dei suoi usi; entrambi vivano in pace e goda ciascuno la parte che gli viene assegnata.

Anzitutto esaminiamo con quali modi determini il Governo siffatta metà, e se essa sia data intera stando ai termini della proposta legge.

L'articolo 4 esclude i laghi, gli stagni ed in generale

i beni tutti esenti dal comune commercio, come pure annovera altre esclusioni che per brevità non accenno. Signori, dov'è dunque la giusta metà promessa? Le liti immancabili, le spese da esse cagionate, gli incagli che nascono e le eventualità dell'esito non potrebbero per avventura rendere esigua ed anche illusoria questa metà che si dice assegnata al comune?

I danni, le spese, le perturbazioni che apporterebbe l'applicazione di questa legge sarebbero immensi, e nemmeno i privati andrebbero esenti dalla comune sciagura. I possessori di *stazi*, di *furriadorgi*, di *salti* e di *eussorgie*, che sono antichissimi stabilimenti pastorali od agricoli, e sui quali vantano secolari diritti di proprietà, dovrebbero, per disposizione dell'articolo 14, sottomettersi al beneplacito del Governo, e per le fiscali prescrizioni di questa legge contentarsi d'una parte del proprio stabile che il Governo vorrà loro assegnare. Eppure egli vi dice che questa legge è *informata a principii di equità e di prudente larghezza*.

La disuguaglianza della parte fatta al demanio appare più manifesta, se si confronta la impotenza in cui esso si trova di ricavare alcun utile dal suo preteso diritto colla perpetuità di godimento che ha il comune sulle terre che ora gli si contrastano.

Giova che io non lasci inosservata una contingenza contraria alle mire del demanio e favorevole ai comuni. Le terre presentemente incolte per difetto d'uomini, e che per concessione o per tacito consenso potrebbero essere tutte occupate aumentando la popolazione: in tal caso, o signori, che resterebbe a dividere tra comune e demanio? Valga l'esempio del municipio di Ozieri, per non addurne altri, nel quale la presente legge non avrà applicazione, essendo già le sue terre in questi ultimi anni divenute tutte *allodiali*.

In conseguenza del riparto immaginato dal Governo, metà delle terre resterebbero al comune in compenso dei suoi diritti; l'altra metà spetterebbe al demanio, come supposto padrone delle terre gravate da quei diritti.

Signori, è forse il demanio padrone o possessore di quelle terre per assegnargli questa metà? Io credo invece che il demanio non abbia nè possesso nè padronanza sulle medesime; e credo eziandio averlo soverchiamente dimostrato, salvo che non gli servano di titoli gli abusi che vi esercita in questi ultimi anni.

Diffatti, o signori, risalando alle investiture costitutive dei feudi sardi, troviamo che i feudatari sottrarono bensì nei diritti di sovranità nella massima loro estensione, ma senza essere mai stati autorizzati ad usurpare le proprietà territoriali.

Leggerò, o signori, un brano di un atto di un'antica infeudazione, che porta la data del 1461, e concerne l'investitura della baronia di Posada, concessa « cum pasquis, aquis, aquarum redditibus, vacationibus, defossis, cum juribus regalibus et dominicalibus quibuscumque. » Questo feudo sino al giorno d'oggi 21 febbraio dell'anno di grazia 1859 non è ancora riscattato;

Se perdonerete a quei tempi barbari di avere anche

resa barbara la favella del Lazio, io vi leggerò ancora uno squarcio della infeudazione della baronia di Capoterra, che ha la data del 7 aprile 1547, e fu fatta a un Melchiorre Torrella a queste condizioni: « cum jurisdictione alta et baxa, mero et misto imperio et cum omnibus redditibus et datiiis, collectis, tributis, servitiis realibus et personalibus. »

Non molto dissimili erano i termini coi quali si concepivano gli atti delle altre investiture. Ben sa la Camera che tutte queste clausole concernevano i vari diritti della sovranità ed erano perfettamente estranee alla proprietà dei beni.

Sono precisamente le stesse clausole che si rinvennero nelle investiture dei feudi del Piemonte, senza che mai al di qua del mare siasi preteso che i feudatari si dovessero considerare come proprietari dei beni posti sotto le loro giurisdizioni.

L'ademprio non era che un *servitium reale*, cioè una imposta prediale dovuta al feudatario quale rappresentante della sovranità.

Cessava in Sardegna il feudalismo, non per rivolta di popoli, ma per decrepita vecchiezza; era dunque agevole alla Corona farlo sparire; e Carlo Alberto seguiva l'impulso del secolo riformatore.

Un reale editto del 21 maggio 1836 bandiva ai popoli della Sardegna la soppressione della giurisdizione feudale. Tutti si commossero e benedirono le pietose cure del Monarca. I baroni impotenti a resistere, perchè senza prestigio alcuno, piegarono il capo al sovrano volere. Alle velleità di taluno, lo scaltro ministro del Re, aggiungendo persuasioni al comando, fece intendere che la legge sarebbe provvida per loro: si quietassero. Il finale assetto delle cose dimostrò che il ministro non ingannava.

Istituivasi in Cagliari regia delegazione (editto 30 giugno 1837, articolo 1) « incaricata di liquidare e di determinare (sono parole della legge) il modo e la quantità delle prestazioni feudali che da qualsivoglia persona corrispondansi annualmente ai rispettivi feudatari, e di decidere sulle questioni e differenze tutte relative che possono insorgere. »

Nell'articolo 8 si dava facoltà al relatore di questa regia delegazione di valutare, ove ne fosse il caso, il prezzo sborsato per l'acquisto dei diritti feudali, le rendite del fondo, i pesi annessivi e le eventualità delle esazioni, e di proporre una determinata prestazione annua, equivalente alle varie prestazioni del comune, dovuta al feudatario. Se non insorgeva contrasto, lo stesso relatore col contraddittorio delle parti interessate redigeva il tutto in apposito verbale che doveva egli sottoscrivere assieme alle dette parti.

Darò un saggio alla Camera del sistema tenuto dalla regia delegazione nell'asestare e definire le transazioni e stipulazioni di cotesti riscatti feudali, così pure degli istrumenti relativi, avvertendo che in tutti quanti le formole usate sono le medesime.

Per non tediare la Camera, tralascierò di leggere le superflue clausole notarili di questi atti.

« *Transazione* tra S. E. il marchese di Villacidro e gli altri comuni del feudo, ecc., per l'*accertamento delle prestazioni feudali*, ecc.; *convenzione* tra il regio fisco generale e la prefata S. E. marchese di Villacidro, di Palmas e Musci. »

(Prego la Camera di ritenere che il fisco d'ordine del Re era tenuto d'ufficio a rappresentare i comuni contraenti.)

« L'anno del Signore 1840, ed al 18 del mese di marzo, costituiti avanti il reggente il supremo Consiglio di Sardegna sedente in Torino, ed il marchese di Villacidro, grande di Spagna, ecc., e l'avvocato fiscale generale, nell'*interesse dei comuni* e delle regie finanze hanno convenuto e stabilito :

« Art. 1. Di riferirsi *al verbale di transazione* per l'accertamento dei redditi e prestazioni feudali.

« Art. 2. Il marchese di Villacidro cede il marchesato di Villacidro, Palmas e Musci, composto dei villaggi di Villacidro, Domusnovas, ecc., *con tutti i territori rispettivamente annessi, spogliandosi di tali feudi* con tutti indistintamente i redditi, proventi, prestazioni, utili, diritti ed emolumenti che dai medesimi ne dipendono, ecc.

« Art. 3. Rimangono riservati al marchese di Villacidro per sè e suoi eredi i beni di proprietà privata, case, mulini, ecc.

« Art. 4. Tutti i summenzionati stabili saranno dal detto signor marchese ritenuti e posseduti per l'avvenire come proprietà privata, e soggetti a tutti i tributi come ogni altra proprietà dei particolari, ecc.

« Art. 6. Tale cessione viene fatta dal marchese di Villacidro per o mediante il prezzo di lire 929,882 55, corrispondente al 5 per cento della rendita netta dei feudi suddetti, risultanti a lire 46,494 12, ecc.

« Art. 7. Il prezzo come sopra convenuto verrà corrisposto dalle regie finanze al detto marchese col mezzo dell'inserzione nel Gran Libro del debito pubblico creato col regio editto del 21 agosto 1838, ecc.

« Art. 11. Mediante la detta iscrizione a suo favore, il marchese si dichiara e riconosce pienamente soddisfatto; e ne passa quindi ampia, finale, generale e definitiva quitanza, ecc. »

Seguono le firme.

Viene appresso il *verbale di liquidazione* annesso come parte integrale del citato istrumento; ed anche di questo ne darò un brevissimo sunto :

« Torino, il 29 febbraio 1849. Nelle cause di ricorso della sentenza della regia delegazione per l'accertamento delle prestazioni feudali tra il marchese di Villacidro e le comunità di Villacidro, Domusnovas, ecc., già citate, rappresentato il primo dal suo podatorio e dall'avvocato patrocinante, e nell'interesse dei comuni suddetti dall'ufficio dell'avvocato fiscale generale. »

Darò un cenno di questo atto nel quale si enumerano una ad una le diverse prestazioni e si liquidano col contraddittorio della parte, ragguagliandole prima al valore medio in moneta corrispondente alla prestazione annua che ogni comune doveva per l'addietro pagare in

natura al feudatario. Leggerò pure alcuni nomi delle dolenti note esplicative dei tributi che i feudatari esigevano e che chiamavano *diritti*.

Non si sorprenda la Camera della stranezza e barbare delle voci che sono per pronunciare, che eziandio a me che sono naturale dell'isola sembrano stravanzi e non mi sono punto famigliari; esse sono: Llaor di corte — Roadia in grano — Portadia — Messeria — Portatici — Deghino del seminerio — Sbarboggio di vacche, di formaggio di peso, di vino mosto — Dritto di presente, di carne da fuoco, di scolca — Tauleddu — Moi-moi — Puntalora — Borriego, ecc. Ed i vassalli del feudo di Mandas sborsavano lire 960 ogni anno per far gradire una *Regalia di cera e cioccolata* a S. E. il vicerè.

Signori, come vedete, anche la cioccolata, che non è al certo derrata nostrana, s'imbandiva a spese dei poveri Sardi, a soddisfazione dell'eccellentissimo gusto del nostro vicerè.

L'egregio magistrato Davide Winspeare in una pregevole sua opera enumera 1395 prestazioni feudali diverse che si pagavano nel reame di Napoli. Se noi volessimo enumerare le prestazioni, che sotto quegli strani nomi si pagavano in Sardegna, sarei certo di non andare molto discosto da quel novero.

L'agricoltura, primaria sorgente della ricchezza dell'isola, era la più aggravata :

La *Portadia* era un tributo equivalente alla quantità del grano che si seminava ;

Llaor di corte, altra prestazione in grano invece delle *corvées*, che ciò non ostante s'imponavano sotto il nome di *comandamenti dominicali*, e si mantennero sino al 10 luglio 1837 ;

Roadia, altro dritto di vassallaggio, surrogato parimente da altra prestazione in grano ;

Deghino del seminerio, prestazione equivalente al decimo dei frutti raccolti ;

Dritto di messeria (mietitura) e poi dritto di paglia. S'aggiunga a tutto ciò la *decima* al clero, la questua dei frati e i *donativi* alla Corona, e poi mi si dica cosa rimaneva al povero agricoltore sardo !

In queste condizioni di cose poteva il buon padre Gemelli affaticarsi ben indarno, consigliando miglioramenti alla sarda agricoltura nel suo *Rifiorimento della Sardegna*.

La liquidazione del feudo di Villacidro diede per risultato la somma totale di lire 46,494 50, corrispondenti all'interesse del 5 per cento sul capitale di lire 929,882 55 attribuito al feudo.

Dalla rendita lorda si sottraevano prima le spese per l'amministrazione della giustizia e gli altri pesi che gravitavano sul feudo. Le quali spese si diffalcavano dal conto del feudatario e poi di nuovo venivano ricaricate sopra i comuni, assieme al capitale ed agli interessi che dovevansi annualmente corrispondere sino alla totale estinzione della somma attribuita al feudo riscattato.

Proseguiva la regia delegazione nel suo compito, e nel maggio del 1843 settanta feudi coi 344 villaggi che

ne dipendevano si trovarono riscattati per la somma di lire 10,897,219 80.

Per estinguere il capitale e gli interessi di questa egregia somma, cogli editti 21 agosto 1839 e seguenti fu istituita a carico del debito pubblico di Sardegna una nuova rendita redimibile, la quale veniva iscritta ripartitamente ed al nome dei singoli feudatari sopra un registro particolare; così, stipulata la cessione, ogni feudatario si trovò iscritto sul *debito pubblico* per quella somma che era stato valutato il suo feudo e che era stata liquidata dalla regia Commissione e corrispondente al capitale ed agli interessi del 5 per cento.

Con editto poi dell'11 marzo 1839 si sanciva che in avvenire le prestazioni pecuniarie che, a termini dell'articolo 3 dell'editto 12 maggio 1838, erano state surrogate ai diritti e alle prestazioni feudali, sinora corrisposti dai vassalli o dai comuni ai loro feudatari, dovessero dai comuni del regno di Sardegna corrispondersi al regio erario in quelle somme che verrebbero dal Re determinate per ciascun comune, regolate però sulla base dei compensi pecuniarî stabiliti a favore dei feudatari o per accordi seguiti o per sentenze pronunciate.

All'articolo 3 si ordinava:

« I comuni rimangono solidari verso le regie finanze dell'intero pagamento delle prestazioni nella persona dei loro sindaci e di tutti gli amministratori componenti il Consiglio comunitativo.

« Art. 4. L'ammontare delle prestazioni sarà *versato dai comuni* nella tesoreria della rispettiva provincia.

« Art. 7. La scelta della persona da deputarsi all'esazione delle prestazioni verrà fatta dai Consigli, i quali potranno assegnare all'individuo trascelto un aggio, il 3 per cento sulle prime 10,000 lire ed il 2 per cento sulle somme eccedenti.

« Quest'aggio verrà ripartito proporzionalmente fra i contribuenti in aggiunta alle prestazioni che loro saranno imputate.

« Art. 8. Le prestazioni saranno pagate dai comuni alle nostre finanze per dodicesimi, ed il giorno 20 di cadun mese antecedente dovrà sempre essere saldato.

« Art. 14. È fatta facoltà ai comuni di redimersi dall'annuo compenso surrogato alle prestazioni feudali, mediante il pagamento a favore delle nostre finanze di un capitale ragguagliato a venti volte l'annua prestazione pecuniaria stata posta a loro carico. »

Signori, dal sunto delle *transazioni* e degli istrumenti, non che degli articoli delle leggi che ho avuto l'onore di leggere, chiaramente apparisce:

Che i comuni col proprio loro danaro si riscattarono, pagando ai feudatari il capitale e gli interessi del rispettivo feudo e di ogni altro preteso diritto;

Che le prestazioni che prima si corrispondevano in natura al feudatario furono surrogate da prestazioni pecuniarie da riscuotersi e versarsi a spese e rischio dei comuni nelle casse dello Stato;

Che il demanio non ebbe ingerenza, nè pagò somma alcuna nei riscatti operati dai comuni;

Che la Corona intervenne nelle transazioni e nelle stipulazioni di questi riscatti, come tutrice degli interessi dei comuni, e quale amministratrice della cosa pubblica.

In forza di queste ragioni dunque i comuni, e non il demanio, devono subentrare nei diritti dai feudatari ceduti a condizioni onerosissime, e quindi nel godimento e nelle proprietà delle terre.

Se un pupillo possedesse un fondo gravato da una servitù qualunque che gli impedisse il libero ed assoluto esercizio della sua proprietà o che gli scemasse la rendita, il tutore, che deve avere cura degli interessi del pupillo, riconoscendone l'utilità, intervenisse e lo liberasse da quella servitù a spese e coi danari dello stesso pupillo, con quale diritto pretenderebbe egli, pel solo fatto del suo intervento, la metà del fondo liberato? Lo stesso si dica del Governo in questo caso.

Egli è un principio riconosciuto dai legisti che *il subingresso ha luogo a pien favore di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo*. Ora dunque i comuni erano da tempo immemorabile al possesso di terre soggette alla giurisdizione baronale e vi esercitavano i diritti di vera proprietà.

Il Governo nella sua saviezza riconosce che, per causa di utilità pubblica, l'ingerenza del barone e l'uso in comune di quelle terre è pernicioso; lo abolisce e obbliga gli ademprivisti, ossia i comuni utenti, a riscattarle mediante una indennità da corrispondersi al padrone, che sono i feudatari. I comuni sottomettonsi alla legge, e pagano quanto loro viene imposto da una regia delegazione a tale effetto creata.

Ragion dunque vuole che i comuni si abbiano e si godano in pace quelle terre, pel riscatto delle quali hanno pagato somme egregie tra capitali ed interessi. Non si richiede un Papiniano per intendere un principio così notorio e giusto! Se io compro o riscatto un diritto che inceppa il libero esercizio della mia proprietà, e collo sborso del prezzo lo pago, egli è naturale che io subentri pienamente nel dritto riscattato, comprato e pagato coi miei danari!

I diritti dei feudatari, come abbiamo visto, furono minutamente valutati e ragguagliati al giusto valore in danaro; il comune ne pagò l'importare e tacitò di ogni loro avere i feudatari; logica conseguenza dunque sarebbe che il comune e non il demanio ricuperare dovesse i diritti dai feudatari ceduti e dai comuni acquistati.

Dissi che la Corona era disposta ad indennizzare i baroni con assegni di terreno, e che poi prevalse la sentenza di compensarli in danaro. Or bene, se l'abolizione dei feudi si fosse operata in assegni territoriali invece di danaro, egli è certo che ai comuni sarebbe toccato in riparto, senza essere obbligati a spendere un centesimo, per lo meno la giusta metà delle terre gravate dagli ademprii, e senza dubbio sarebbero rimasti contenti. Ma assegnargliene ora una problematica metà dopo gli sborsi fatti, signori, sarebbe vera ingiustizia!

E perchè mai avviene che da alcun tempo a questa parte le terre feudali siano tanto vagheggiate dal demanio, essendo che venti anni addietro s'ignorava in Sardegna anche il nome di questo nuovo padrone? E da esso si neghi e si contrasti anche l'esercizio di tanti altri diritti che prima dell'abolizione dei feudi erano stati sempre garantiti e rispettati dai baroni, dai Governi, dalle consuetudini e dalle leggi del regno?

Signori, vel dirò io se ancora mi sarete cortesi della vostra attenzione.

Come abbiamo visto, la mediazione della Corona e del Governo nelle transazioni feudali era esclusivamente di tutela; il legislatore non dava sospetto di fiscalità, nè d'altro che potesse ledere in alcun modo le ragioni altrui; fidenti i comuni nelle sovrane promesse, che dichiaravano volere contenti popoli e baroni, si credette l'abolizione dei feudi operare si dovesse dando una indennità ai baroni in compenso di diritti obbligati a cedere, e che poi le terre si dovessero tra il comune ed i membri che lo componevano ripartire.

Infondata non era la fiducia, mentre l'editto del 12 maggio 1838 così loro affidava:

« Uno dei principali oggetti a cui abbiamo costantemente rivolto le nostre cure, onde promuovere il rifiorimento del regno nostro di Sardegna, è stato sempre quello d'introdurvi e consolidarvi le vere proprietà territoriali, larghe sorgenti d'industria e di ricchezze, e di esonerare quegli amati nostri sudditi dalle tante e varie prestazioni feudali cui andarono finora soggetti, surrogando a quelle un equo compenso pecuniario regolato sopra basi più giuste ed uniformi. »

Alle belle e confortanti parole del proemio seguivano quelle degli articoli; e nell'articolo 1 si promette che « i terreni già appartenenti al feudo D'Arcais, non che quelli degli altri feudi riuniti dapprima alla Corona, non ancora passati legittimamente in proprietà di privati o di comuni, e che si riconosceranno suscettivi di riparto, verranno distribuiti nel modo e secondo le forme, e con quelle condizioni e corrispettivi che saranno da noi determinati in dipendenza del piano che a questo fine, ecc. » (Allude al regolamento che poi fu emanato nel 26 febbraio 1839.)

« Art. 2. Tanto i terreni che verranno come sopra distribuiti quanto quelli di proprietà dei privati o di comuni saranno sciolti da ogni qualità o soggezione feudale, ed i proprietari dei medesimi potranno liberamente disporne, ecc. »

« Art. 3, alinea 3° Le disposizioni contenute nel presente editto riguardo ai feudi regi ed a quello D'Arcais s'intenderanno di pien diritto estese a tutti gli altri feudi che per devoluzione o per riscatto o per qualsivoglia altro titolo venissero a rientrare nel regio demanio. »

La stessa solenne promessa di distribuire i terreni veniva confermata nel proemio del regio editto dell'11 dicembre 1838, così concepito: « Mentre col nostro editto del 12 maggio corrente anno abbiamo decretata la distribuzione dei terreni pertinenti ai feudi che fanno o faranno parte del regio demanio nel regno nostro di

Sardegna, abbiamo eziandio sancita rispetto a questi feudi la cessazione di ogni pagamento di dritti e prestazioni feudali. »

Dalla Carta reale e dall'annesso regolamento del 26 febbraio 1839 assai più chiara si appalesa l'idea del legislatore, di volere distribuire ai comuni ed ai particolari le terre feudali non solo, ma anche quelle attribuite al demanio. Taccio per amore di brevità altre leggi che potrebbero giovare al mio assunto.

Quelle che ho avuto l'onore di portare alla cognizione della Camera avranno bastato, lo spero, a farle riconoscere che l'intervento della Corona nelle transazioni e contrattazioni feudali, altro scopo, altra mira non aveva che quella che le compete e le è inerente, l'esercizio cioè d'alto dominio e di tutela della cosa pubblica.

Nelle parole e nelle disposizioni delle leggi, la maestà della Corona si mostra sempre schiva di ogni qualunque mira di lucro particolare; ed il giudicare diversamente da quello che apparisce dai pubblici atti, sarebbe un detrarre scientemente alle paterne intenzioni che guidavano Re Carlo Alberto nello ideare e compiere la magnanima impresa che aboliva la feudalità.

Non pongo in dubbio che il demanio possieda terreni provenienti dal riscatto feudale; sì, lo confesso, ne possiede, ma queste proprietà sono ben distinte, non hanno a che fare con quelle dei comuni riscattati. La legge fu provvida anche da questa parte e li distingue e disgiunge in modo tutto affatto speciale ed assoluto.

La Camera resterà convinta che io non vado errato su quanto asserisco dalla semplice lettura che darò dell'articolo 2 della Carta reale 10 settembre 1839, la quale dichiarava che: « le disposizioni contenute nei precitati regi editti relative alla liquidazione e all'accertamento delle rendite feudali, qualunque siano... s'intenderanno anche applicabili a questi feudi ed a quei terreni feudali di qualunque natura e sorta essi siano, in cui non esistono popolazioni erette in comuni, al quale oggetto avevano appunto prescritto... che gli atti di consegna e di liquidazione si facessero in contraddittorio dal nostro *avvocato fiscale generale patrimoniale*. Perciò le rendite in tale modo liquidate o da liquidarsi per i feudi o terreni feudali sopra indicati dovranno essere a carico delle finanze del regno, le quali in luogo ed in vece dei comuni e dei vassalli mancanti corrisponderanno ai feudatari e signori utili tali rendite, sottentrando nei diritti e nelle ragioni dei medesimi. »

Signori, queste terre ragionevolmente possono chiamarsi demaniali; perchè il prezzo del riscatto, in luogo e vece dei comuni mancanti, venne effettuato dalle regie finanze, ed al regio demanio fu dato di sottentrare nei diritti e nelle ragioni dei feudatari.

Ma, laddove vi erano comuni che riscattavano e vassalli che corrispondevano il prezzo del riscatto, non il demanio, bensì i comuni dovevano sottentrare nei diritti e nelle ragioni del cedente. Il demanio perciò non può vantare diritto alcuno di proprietà sulle terre feudali, quando v'era un comune che si riscattava.

Il riscatto dei comuni era assistito dall'intervento dell'avvocato *fiscale generale*; quello per conto del demanio invece veniva rappresentato dall'avvocato *fiscale patrimoniale*. Nel primo caso i pagamenti erano a carico dei comuni, e nel secondo a carico delle regie finanze.

Se in un caso o nell'altro, cioè a dire nei feudi mancanti di popolazione e in quelli che vi esistevano dei comuni, il riscatto si fosse effettuato per conto esclusivo del demanio, a quale scopo si sanciva la Carta reale del 10 settembre 1839? Perché permettere l'intervento dei comuni nelle liquidazioni, nelle transazioni e nei contratti? Perché obbligare i comuni al pagamento del prezzo del feudo?

I rispettivi diritti delle parti interessate sono troppo chiari e disgiunti da non lasciare dubbio intorno alla proprietà delle terre feudali riscattate.

Disponga a suo talento il Governo della proprietà delle terre col danaro delle finanze dello Stato riscattate; se le venda pure, e lasci di distribuirle, in onta delle solenni assicurazioni fatte dal Monarca; la Sardegna, ne sono certo, noterà il disprezzo nel quale si tiene la provvida legge e non muoverà querela. Ma, in nome della umanità e della giustizia, non si commetta l'usurpazione che viene minacciata!

Carlo Alberto approvava il regolamento del 26 febbraio 1839, che doveva essere il compimento delle precedenti leggi. L'applicazione di esso avrebbe appagato l'aspettazione della Sardegna; le popolazioni ed i partecolari si avrebbero avuto il promesso compenso degli enormi sacrifici che avevano fatto, e forse avrebbero dimenticate le avanie che avevano sofferte.

Ma, triste condizione dei popoli che non hanno coscienza dei propri diritti! alle delusioni passate, nuovi disinganni sorvennero; a intimidazioni e minacce, seguirono dappresso le realtà dei fatti; Governi e governati poterono ovviare alle prescrizioni delle leggi, a gran detrimento delle ragioni degli isolani, a danno della nazione. Scambiate le veci, essi, da tutori naturali dei comuni, divennero oppressori. La volontà del Re dopo venti anni di lungo attendere non è ancora eseguita; ed il progetto di legge che discutiamo viemmaggiormente allontana le nostre speranze.

Credo di avere chiaramente dimostrato spettare ai comuni per doppio titolo la proprietà intiera delle terre anticamente soggette agli ademprivi;

1° Perché quella proprietà fu sempre in essa riconosciuta, nè fu mai loro contrastata;

2° Perché tale proprietà fu in essi viemmeglio confermata quando si operò il riscatto dei feudi, che fu posto a loro carico il prezzo del riscatto dell'ademprivio.

Il demanio, perchè nulla spese, non ha diritto alcuno a qualsivoglia parte; ove non intenda invocare quello che più di tutti è potente, e che l'isola non di rado esperimenta, *il diritto della forza*. Ma io non ho timori di violenza, trattandosi di una legge che dovrà avere la sanzione del Parlamento, soprattutto quando viene proposta coll'intenzione di fare *cosa eminentemente utile*

alla prosperità della Sardegna, da un Governo che si protesta liberale ed illuminato!

Ciò non pertanto, signori, spero dalla vostra perspicacia e saviezza che coglierete l'opportuna occasione che si presenta per riparare all'antica permanente ingiustizia. Signori, rammentate la natura, l'indole e gli abusi della feudalità, ed avrete un'idea adeguata delle ragioni dei popoli.

Avrei dovuto riprodurre la proposta altra volta fatta in questo recinto, da generosi rappresentanti che mi precedettero, di rivedere le liquidazioni e transazioni feudali; ma lungi da me un tale pensiero. Accetto i fatti compiuti; e vorrei si cancellassero, se fosse possibile, anche dalla memoria.

Signori, dite voi pure alla Sardegna, come il primo Borbone di Napoli « che per lunghezza di tempo non si acquistò diritto sopra i popoli, e che le ingiustizie dei prepotenti non si legittimano da prescrizione. » Furono antiche usurpazioni i così detti *diritti* dei baroni; e usurpazione sarebbe attribuire al demanio la benchè menoma frazione delle terre riscattate dai comuni. Imitate le generose leggi di Gioachino: determinate le ragioni dei comuni sopra le terre del proprio distretto, tra' comuni e loro poveri cittadini divideteli.

I Longobardi, barbari conquistatori dell'Italia nostra, si contentarono della terza parte delle terre, le quali col valore e col sacrificio del proprio sangue occupavano. Noi in quest'Aula di ragione e di giustizia, quietamente ragionando e chiamandoci fratelli, potreste essere più severi e meno giusti degli stessi Longobardi?

Signori, innanzi di deporre il vostro voto nell'urna, ricordivi la generosa causa iniziata da quel magnanimo donatore dello Statuto; guardatevi di dare un funesto esempio; non fate che la Sardegna debba subire una odiosa eccezione.

ROGGIO, relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ROGGIO, relatore. Il discorso che abbiamo testè udito mi ha convinto che il concetto della legge venne da taluno assolutamente franteso. Ora, affinchè non si perda tempo a discutere quistioni inutili, mi prendo la libertà di ricordare sin d'ora ai miei colleghi l'articolo 17 del progetto, il quale dice che non si vuole impingere nelle ragioni di proprietà; e che a tutti coloro i quali, sieno individui o comuni, credano avere diritto di proprietà su qualche fondo, si riserva ogni mezzo di farlo valere.

La questione è adunque in questi termini: si propone la soppressione degli ademprivi, si propone mediante un determinato compenso; ma non si vuole punto con ciò togliere la proprietà a quelli che l'hanno. Quei comuni i quali credano, per essersi riscattati dai feudi o, per qualunque altro motivo, di avere conseguita la proprietà dei fondi sui quali esercitavano l'ademprivio, hanno dall'articolo 17 aperta la via a fare valere queste loro ragioni.

Io prego quindi la Camera di volere ritenere che non c'è nessun articolo in questa legge che tolga la proprietà

ai comuni; anzi c'è un articolo che lascia libero ai comuni che hanno l'adempimento di respingere il compenso e di chiedere invece la proprietà, ma di chiederla ai tribunali, perchè non siamo noi che dobbiamo decidere se la proprietà appartenga a Tizio piuttosto che a Sempronio.

PRESIDENTE. Il deputato Cavour Gustavo ha facoltà di parlare.

CAVOUR G. Signori, l'importanza del progetto di legge di cui incominciamo la discussione è tale...

FARA GAVINO. Siccome si è fatta una mozione d'ordine, mi pare che si dovrebbe discutere anzitutto sulla medesima.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione non ha fatta una mozione: ha esposto una semplice osservazione; epperò la discussione generale continua.

CAVOUR G. L'importanza di questo progetto di legge è tale che credo non si possa con parole esagerare. Se vogliamo farci un'idea chiara dell'oggetto che si ha in mira, quello si è di far fare all'isola di Sardegna un passo che si presenta sempre naturalmente nella storia economica delle nazioni quando esse giungono ad un certo sviluppo intellettuale ed anche materiale, cioè quando la coltura arriva ad un certo punto in cui si può dire che esse escono dall'infanzia ed arrivano alla adolescenza.

Un simile fatto è accaduto in tutta l'Europa; dappertutto vi fu un momento in cui esistevano molte terre incolte, le quali però non si potevano più razionalmente lasciare in balia del primo occupante, perchè ne sarebbero nati dissidi, risse ed altri inconvenienti.

Quelle terre si possono chiamare con un nome neutro che non pregiudichi nessun sistema di giurisprudenza, dicendole terre pubbliche; dal momento che il potere dello Stato, qualunque egli sia, le occupa in certo modo moralmente, cioè con una dichiarazione e con una intenzione giuridica egli stabilisce che cessi affatto il diritto del primo occupante, e che il Governo assume, se non il vero dominio, almeno la facoltà regolatrice, la facoltà di distribuzione rispetto a queste terre vacue, le quali con ciò stesso diventano pubbliche.

Se prendiamo la storia economica di tutte le nazioni d'Europa, vediamo che ci furono in seguito due sistemi. Per restringermi ad una sola regione, parlerò della Francia, i cui autori di giurisprudenza sono generalmente più conosciuti presso di noi.

Si sa che la Francia era divisa sotto il rapporto giuridico in due grandi zone. Vi era la zona meridionale detta anche di *Linguadoca*. Questa aveva conservato il diritto romano, e si chiamava anche nello stile giuridico: paese di diritto scritto, *pays de droit écrit*. Al nord della Loira esisteva il diritto feudale, il diritto della conquista, e si chiamava: *pays de droit coutumier*. Una delle basi di questo diritto era che tutte le proprietà derivavano in origine da una conquista, e quindi si ritenevano come derivanti da concessione del conquistatore. Vigeva in questa parte della Francia la massima, che oggi ci pare strana, ma che pure fu in vigore per

molti secoli, ed esprimevasi in quelle parole: *nulle terre sans seigneur*. Allora vigeva la massima che faceva pur anche la legge ed in Germania ed in Inghilterra, per la quale la sovranità e la proprietà delle terre erano intimamente connesse in origine e facevano una cosa sola.

All'opposto nei paesi di diritto romano la proprietà ovvero il dominio fino dai più antichi tempi della repubblica romana era sempre stato distinto dall'impero.

L'imperante aveva certi diritti, ma non disponeva delle proprietà. La proprietà stava sulle basi del diritto naturale, e non aveva bisogno di emanare dall'imperante, dal feudatario, insomma dal potere materiale della conquista.

Questa distinzione è necessario di ritenere nel caso che ci si presenta. Infatti la Sardegna non fu soggetta alle grandi invasioni dei barbari del Settentrione. Vi furono alcune scorrerie dei Goti e dei Longobardi; ma le popolazioni sarde non furono mai spogliate interamente delle loro terre da quelle orde vincitrici.

Vennero poi i Saraceni che devastarono quella misera isola, e ne fecero grande strazio, ma non ne acquistarono mai la sovranità in modo stabile e permanente. Vi fu poi il re Musseto coi suoi Saraceni che ne ebbe un possesso precario, ma questo non durò, ma si dileguò come una burrasca.

Le popolazioni sarde si mantennero in uso dei principi del diritto romano e di una legislazione propria. Soltanto verso il 1300 furono in contatto coi re di Aragona. Questi erano di discendenza dai barbari conquistatori, ma erano forse in quel momento i più illuminati monarchi della loro epoca, e le popolazioni volentieri si assoggettavano piuttosto a loro che ad altri.

Gli Aragonesi acquistarono l'impero sulla Sardegna, non come una conquista, ma con patti giurati, con convenzioni in cui intervenne il Parlamento sardo, composto delle persone autorevoli allora dell'isola.

Arrivò quindi che la Sardegna conservò ancora molto tempo le sue antiche abitudini, e in uno dei Parlamenti tenuto dai re di Aragona la nazione sarda intera domandò che fosse conservata per tutta la Sardegna, e non più soltanto per il solo giudicato di Arborèa, quel Codice alquanto primitivo, se si vuole, ma che contiene grandi massime di equità, quel Codice cioè che si chiama la *Carta de Logu* di donna Eleonora di Arborèa giudichessa, come è chiamata da alcuni scrittori, mentre anche da altri è chiamata la regina di una parte della Sardegna.

Di questa principessa la memoria è ancora cara oggidì ai Sardi, perchè stabili fra loro, si può dire, i primi rudimenti del nuovo incivilimento, e riparò, per quanto si poteva, i danni che si erano sofferti nei tempi dei Saraceni del re Musseto, e delle gravi pestilenze, come pure degli altri guai che avevano desolata la Sardegna per tanto tempo. Così pure avvenne che la legislazione di Eleonora rimase ancora in certe parti in vigore fino al 1848, quando fu pubblicato colà il Codice civile.

In questa *Carta de Logu* non si vede traccia di feudalismo. Le terre pubbliche erano regolate fino ad un

certo punto, dalla suddetta Carta; ma gli abitanti della Sardegna avevano diritto di appropriarsi quelle terre che erano in abbondanza, solo coll'onere di coltivarle e chiuderle. A questo solo patto qualunque Sardo poteva diventare proprietario.

Questo principio informò il diritto sardo lungo tempo: fino dopo don Giacomo, re d'Aragona, anzi fino al tempo di Ferdinando che sposò la regina Isabella di Castiglia e fu ava di Carlo III, si rispettarono questi diritti sardi. Ci furono molti Parlamenti nell'isola, e quando si trattava di fare un cambiamento un po' sostanziale nella legislazione, si ricorreva al Parlamento, e si facevano i così detti *capitoli di Corte*. Si chiamavano Corti questi atti del Parlamento, ad imitazione delle *Cortes* degli Spagnuoli.

I re di Aragona, in forza dei giurati patti, non erano padroni di cambiare il diritto sardo.

Si camminò così tollerabilmente fino al tempo di Ferdinando d'Aragona, che divenne poi un potentissimo monarca per la sua unione colla corona di Castiglia.

Dopo quell'epoca vediamo che dei diritti della nazione sarda non se ne fa più gran caso. Ferdinando stesso cominciò a fare delle infeudazioni, che furono dette nel linguaggio di quel tempo *ex plenitudine temporis*. Egli dava ad un signore di Caroz, per esempio, una provincia intera, e con espressioni tali che, prese letteralmente, sembrava che desse non solo la giurisdizione, non solo il mero e misto imperio ed i poteri dei feudatari che erano riconosciuti nell'Europa latina, ma anche desse quelle prerogative che si attribuivano ai conquistatori riconosciuti come proprietari assoluti del suolo nell'Europa germanica, per cui diventavano non solo signori giudicanti, ma anche proprietari delle sostanze dei vinti. L'origine dunque delle pretese dei feudatari che si fondano in queste teorie è qualche cosa di manifestamente impuro. Chiunque si faccia a leggere la storia della Sardegna riconosce tosto questi fatti.

I re di Spagna, poichè unirono l'Aragona alla Castiglia, diventarono sempre più inosservanti degli antichi patti stretti coi Sardi, commettendo nuovi atti di despotismo. La grandezza del loro impero, del quale si potè dire per la prima volta che mai il sole si coricava sopra quel vasto dominio, esaltava talmente la loro immaginazione che andavano quasi ad equipararsi nelle loro pretese ai sultani dell'Oriente i quali si dicono padroni di tutte le proprietà site nel loro impero, non escluse le teste di chiunque viva nelle terre loro soggette.

Ai tempi della dominazione spagnuola i re di Spagna si occupavano poco della Sardegna; ma i loro rappresentanti, cioè i feudatari, arrivarono a pretese talmente esorbitanti che le popolazioni sarde conservano ancora oggidì una memoria dolorosa ed amarissima di quello odioso e tirannico giogo quale si era il giogo spagnuolo.

Ma si potrà forse dire che su cose tanto antiche non si può sempre ritornare? Io non dico che la prescrizione non si sia mai potuta compiere assolutamente. La prescrizione fu chiamata da grandi giureconsulti *humani generis patrona*; la prescrizione cancella molti torti e

molte ingiustizie; ma io non vorrei, mentre dico questo, che si venisse qui a dire che i diritti demaniali attuali siano poi così puri ed incontestabili nelle loro origini.

Se riandiamo la storia sarda, troviamo che gli abusi e le usurpazioni vengono sempre da parte dei feudatari, di cui ora si trova essere erede il demanio, e non dalla parte delle popolazioni sarde. Quegli usi o diritti che in Sardegna vengono chiamati ademprivi, si pretendono da taluni essere sempre abusivi, e si dice pure che il demanio era in origine padrone di tutta l'isola, sicchè tutti quei diritti di uso sarebbero abusi, e che per conseguenza si possono e si debbono trattare con poco rispetto.

Come dico, io mi limito ad una semplice protesta contro queste dottrine, perchè ritengo che non sia il caso di dibatterle pienamente in Parlamento, giacchè, come si vede dalla elaboratissima relazione dell'onorevole Boggio, la Commissione ha stabilito per massima di non occuparsi dell'origine storica. Si può dunque fare una legge razionale e giusta, basandosi sopra altri principii che storici non siano. Se però questi principii vengono allegati contro i Sardi, ed ancora con qualche esagerazione, bisogna che si ribattano.

Vengo pertanto al principio che mi pare debba dettare le nostre deliberazioni. Se la Sardegna non ha ancora fatto quel passo così importante che consiste nel dividersi le terre che ha chiamate pubbliche, si è perchè essa patisce ancora, in seguito a qualche traccia rimasta, di quel potere spagnuolo, alle di cui dolorose conseguenze la saggia misura che ci venne presentata, e che stiamo oggi discutendo, porrà termine.

Nelle attuali condizioni della Sardegna vi sono più di 500 mila ettari detti demaniali, ossia iscritti nelle colonne del demanio, che sono soggetti al sistema degli ademprivi. Avvi inoltre una quantità un po' minore di beni detti comunali che sono anch'essi sottoposti a questa dilapidazione degli ademprivi, e ciò spiega una osservazione fatta da uno degli onorevoli preopinanti, il quale disse che ora si parlava di 500 mila ettari, ora si accennava ad un milione. Si spiega, dico, questa difficoltà, perchè i 500 mila ettari sono chiamati demaniali, e gli altri sono in mano di altri corpi morali, ma tutti sono dilapidati dagli ademprivi.

Ora, quello che deve preoccuparci di più è l'urgenza di fare cessare quel doloroso sistema. Infatti in quei beni, se non vogliamo ragionare semplicemente colle astrazioni necessarie, ma qualche volta sottili dei giureconsulti, se si vuole ragionare secondo il senso comune, si può dire che la proprietà è di nessuno, i frutti di tutti; come pure dicesi anche comunemente che ciò che è di tutti è di nessuno. Quando una proprietà è in balia di tutti senza appartenere a nessuno, dove chi arriva il primo si serve il primo, e distrugge anche quello che potrebbe lasciare dietro per gli altri, si può dire che quella terra è condannata ad una perpetua sterilità.

Noi abbiamo quindi un dovere morale verso l'isola sarda, ed un altro verso lo Stato, verso la nazione, di

fare cessare questo stato di cose. Infatti, e tutti quelli che ritornano dalla Sardegna, e tutti quelli che nati in quell'isola vedono in seguito quanta differenza vi sia tra il modo di coltivare nel continente e quello usato nella Sardegna, riconoscono quanto male faccia l'esistenza degli ademprivi.

E qui esternerei un desiderio. Vi sono pur troppo e da noi e in varie altre parti d'Europa persone illuse che considerano il comunismo come lo stato più favorevole alla felicità umana; potessero essi fare un viaggio in Sardegna, e passare solo un inverno fra quelle popolazioni ricoverate in capanne in cui entra il freddo, il vento, la pioggia, la neve; i cui abitanti sono sprovvisti di mezzi di ripararsi, ed anche spesso di sfamarsi, io credo che essi facilmente rinunzierebbero al loro sistema! Neanche lo stesso Proudhon potrebbe forse resistere se provasse a vivere sei mesi in quello stato.

Che il male sia grande, si deduce da altre considerazioni. Si sa che nel tempo della Roma dei Cesari, la Sardegna contava subito dopo la Sicilia come uno dei granai della capitale del mondo. Dalla città di Olbia, che aveva un bellissimo porto, partivano continuamente molte e molte navi cariche di grano per l'annona romana. Ora della città d'Olbia non vi è più traccia; vicino a quel sito avvi quella povera località di Terranova, cui la natura ha dato un bel porto che l'uomo però ha lasciato talmente ingombrare che i bastimenti un poco cospicui non possono avvicinarne la sponda; la popolazione vi è molto ridotta, desolati ne sono i dintorni. E perchè questo? In gran parte per quella specie di comunismo che nasce dall'ademprivio.

Si è osservato che vi sono persone aventi titoli di proprietà su terre anche assai estese, e che non trovano ad affittarle perchè soggette all'ademprivio, e quindi affatto improduttive.

Di più, dai dati storici molti scrittori delle cose sarde sono giunti a stabilire con molta probabilità essere stata la popolazione dell'isola sarda vicina a due milioni di anime in altre epoche in cui l'agricoltura, le arti industriali non erano sviluppate con quella potenza che hanno nel nostro secolo. Ora la popolazione si riduce a circa 580,000 abitanti, secondo l'ultimo censimento; poco più cioè del quarto dell'antica popolazione.

Dunque anche qui abbiamo un dovere di fare cessare questo stato di cose, giacchè se vi ha una verità che l'economia politica abbia messo in piena luce, è quella che le popolazioni si proporzionano sempre ai mezzi di sussistenza. Se le terre sarde saranno coltivate oggi come lo furono in quel tempo in cui esse erano il granaio di Roma, la popolazione risalirà alla stessa meta, e forse anche la oltrepasserà.

Avvi dunque un obbligo morale pel legislatore di fare cessare questo stato di cose, giacchè e la religione e la filosofia impongono all'uomo che lo può di lasciare che liberamente si allarghino e si propaghino le generazioni umane; giacchè nel più antico libro che si conosca, il *Genesis*, sta scritto questo precetto dato all'uomo: « Crescete e moltiplicate, e riempite la superficie della

terra. » Dunque è un dovere stretto per noi di fare che la Sardegna possa nutrire quel milione o milione e mezzo di abitanti in più di quanto essa ne nutrisce presentemente.

Hannovi anche molte ragioni morali onde stabilire la terminazione dei campi. Quand'anche i campi non terminati non fossero sterili, il difetto di terminazione potrebbe sempre fare sorgere molte e molte contese nelle popolazioni sarde; e questo difetto fu causa di molti dissidi e di molte vendette tra i Sardi. Se si considera poi che questi mancarono per lungo tempo di regolare e buona giustizia, non riesce strano che avessero acquistato l'istinto di farsela colle proprie mani, ed in ciò vi è qualche cosa di scusabile.

Per togliere questo è necessaria la terminazione dei campi, e ben lo seppero gli antichi Romani; quella nazione così forte, così bellicosa, che conquistò il mondo, aveva un rispetto speciale pel dio Termine.

Si racconta di uno dei primi re di Roma che, volendo erigere un tempio in mezzo alla nascente Roma a Giove Capitolino, nel terreno prescelto si trovò esistere un termine, e che gli auguri dichiararono che nemmeno a Giove Capitolino cederebbe il dio Termine. Il termine rimase pertanto in mezzo al tempio per attestare quanto in Roma si rispettassero i termini.

Credo dunque esservi anche questa ragione da aggiungere alle altre che soprabbondano per dire che si deve in ogni luogo fare cessare lo stato anormale di cose già indicato, e spero che anche l'onorevole Sanna riconoscerà che questo deve cessare. Non andiamo più d'accordo nelle conseguenze ulteriori, cioè nel modo di disporre dopo la cessazione, ma esso pure ammette doversi fare cessare il deplorando comunismo di cui ora favello.

Citerò ancora l'aforismo di un grande economista francese il quale dice che: *d'un champ bien cultivé sort non-seulement une riche moisson mais une civilisation tout entière*. Quando un paese produce copiosi frutti, vi si spiegano tutte le altre arti; non solo l'agricoltura, ma tutte le altre che dall'arte nutrice ritraggono il loro primo sostentamento.

Infine invocherò la parola di un uomo autorevole il cui nome è veramente rispettato ed amato nella Sardegna, cioè del generale Alberto della Marmora, il quale, alcuni anni sono, diceva con ragione: « Per fare rifiorire la Sardegna avvi bisogno di due cose: di giustizia giusta e di proprietà propria. » Si è già fatto molto dal Governo perchè vi sia una giustizia giusta; qualche cosa ancora ci sarà da fare, e spero che si farà. Se vogliamo poi anche avere la proprietà propria, ciò dobbiamo farlo con questa legge.

Sembrerà forse che io abbia un po' troppo insistito sopra una necessità che teoricamente non era contestata da nessuno, specialmente dopo il progetto di legge che è già stato presentato tre volte con progressivi miglioramenti. Ma ho creduto che era necessario di mettere anche in gran luce queste ragioni perentorie, perchè, scartando affatto la questione dell'origine storica degli

adempri, era necessario mostrare che vi erano motivi imperiosissimi che giustificavano una misura recisa ed anche un po' radicale, quale è quella che siamo stati indotti a proporvi.

Alcuni diritti privati probabilmente potranno essere lesi in qualche caso, e la vostra Commissione ha fatto quanto ha potuto onde diminuire questi casi, ed ancora a quest'ultima ora, se fossero giunte alla Commissione petizioni le quali indicassero qualche caso in cui le proposte da noi inoltrate avessero inconvenienti, si sarebbero accettati tutti i rimedi praticabili, perchè la Commissione era unanime nel volere rispettare i diritti della giustizia e dell'umanità. Ma poi si sa che nelle misure generali, che procedono per norme assolute, vi possono essere alcuni casi, degni del resto di riguardo, a cui il legislatore non può in tutto occorrere.

Anche rigorosamente parlando, qualora questi inconvenienti ci fossero, non potrebbero nemmeno più chiamarsi ingiustizia. Infatti i medesimi non possono riferirsi alla volontà del legislatore, ma all'inevitabile necessità delle cose, che sono danni tanto naturali quanto quelli che possono produrre una bufera, una gragnuola od altro flagello naturale. Per conseguenza colui che osservasse alcuni di questi casi particolari farebbe bensì bene ad indicarne il rimedio, ma con ciò non porrebbe una seria obiezione al progetto.

Queste considerazioni, sulle quali forse i deputati sardi ed io pure ci arrestammo un poco lungamente, sono anche necessarie per tranquillare la popolazione della Sardegna. Dovete ritenere, signori, che quelle popolazioni sono in una grande aspettazione. Per loro è una questione grave; può quasi dirsi di vita o di morte. È quindi cosa conveniente che veggano con quanta prudenza, con quanta riservatezza il Parlamento nazionale, che rappresenta gl'interessi di tutto lo Stato, proceda in questa bisogna.

Non possiamo dissimularci che sembra certo a molti Sardi alquanto dura la determinazione fondamentale della vostra Commissione, che fu nitidamente espressa dal suo relatore colle seguenti parole: « Si ritenne che, lasciata pienamente in disparte ogni questione sull'origine storica degli adempri, si dovesse sancire la loro abolizione per imperiosa necessità di ordine pubblico, dando agli interessati giusti ed equi compensi. »

A questa conclusione la Commissione diede il suo pieno assenso, dopo avere veduto a quante e quante difficoltà si andrebbe incontro prendendo l'altra via e cercando di farsi un'idea chiara dell'origine e della legittimità radicale dei diritti delle popolazioni sarde da una parte, e dei feudatari spagnuoli dall'altra.

Qui debbo rammentare che fu nominata l'anno scorso un'altra Commissione per l'esame di un precedente progetto molto simile a questo. Quella Commissione, volendo dare piena soddisfazione a tutti i diritti, s'inoltrò molto innanzi nella questione delle origini che oggi trattò l'onorevole Sanna con molta erudizione. Ebbene, essa fece molte e lunghe discussioni, lavorò, credo, per due mesi, tenne ventinove sedute; ma essa dopo tutto

ciò vide che il suo lavoro rassomigliava un poco a quella tela di Penelope, che un giorno andava innanzi e l'altro indietro.

Tutti i giorni arrivavano pretese di alcune comunità che avevano riscattati i diritti dei feudatari. Vi furono persino alcuni comuni nella provincia d'Ogliastra che dipendevano dall'antico marchesato di Quirra e che dicevano di essersi già riscattati tre volte dai loro antichi feudatari.

La cosa aveva una certa apparenza giuridica, come certamente ha un'apparenza giuridica una gran parte degli argomenti messi innanzi prima di me dall'onorevole preopinante; ma si cadeva in tante e sì minute quistioni che sarebbe quasi stato necessario di fare una legge speciale per ogni feudo della Sardegna, perchè c'erano delle differenze sostanziali fra le condizioni dell'uno e dell'altro.

Per questi motivi adunque si è venuto in quest'anno ad una determinazione, che sembra comandata da una necessità legislativa, di prendere, cioè, per base lo stato attuale delle cose.

Siano poi o non siano state tiranniche ed abusive le massime introdotte in Sardegna nelle peggiori epoche della dominazione spagnuola, i fatti compiuti da due o tre secoli devono rispettarsi.

Il legislatore del 1859 sembra che debba prendere per punto di partenza lo stato odierno del possesso reale nella Sardegna, dando non solo un equo, ma anche un largo compenso a quelli che dal cambiamento di questo stato di cose verranno a soffrire grave detrimento.

Questo diviene tanto più necessario, inquantochè al seguito dei fatti da me rapidamente accennati, da più di un secolo, cioè all'epoca che l'isola di Sardegna fu ceduta alla dinastia di Savoia, vi esistono tra gli eruditi ed i giureconsulti sardi due partiti, ossia due scuole, una detta dei *demanialisti*, l'altra degli *antidemanialisti*, e questi si fanno una guerra innocua di penna e di parole, come già la facevano sotto il Governo assoluto e nel secolo scorso. Questi dissidi non sono sorti ora soltanto e dietro l'eccitamento cagionato dalla presente quistione.

La Camera ne ebbe una prova manifesta, giacchè dal suo seno stesso sorse un caldo propugnatore del sistema anti-demanialista; voglio dire l'onorevole barone Melis, il quale fin dall'anno scorso fece distribuire a tutti i suoi onorevoli colleghi una dissertazione sopra questo grave argomento. In questa scrittura l'autore spiega una conoscenza estesa delle cose dell'isola, e propugna con gran calore le pretese della popolazione dell'isola.

Convieni però riconoscere che tale scrittura somiglia piuttosto ad un ragionamento forense in difesa d'una parte litigante, anzichè ad un imparziale giudizio d'un arbitro chiamato a comporre in modo equo gravi e serie difficoltà.

L'onorevole Melis si è talmente infiammato nel propugnare la sua parte, che, censurando gli autori del progetto ministeriale del 1858 e della Commissione dello stesso anno, esso li assomiglia ad Odoacre, ad Alarico e

ad altri capi delle orde barbariche le quali rovesciarono l'impero romano. L'onorevole Melis li paragona eziandio al celebre demagogo Robespierre, capo di certi barbari moderni poco meno spietati di quanto fossero gli Eruli ed i Visigoti. (*ilarità*)

Vedendomi paragonato a questi capi dei Visigoti e dei *montagnards* del 1795, dovrei muoverne querela, ma non posso tenermi offeso dalle espressioni del nostro onorevole collega, poichè un caldo amore dell'isola natia e del patrio suolo è certamente il solo motivo che lo ha indotto ad usare frasi cotanto energiche. D'altronde è indubitabile che egli adduce a sostegno del suo sistema argomenti di una certa forza, sebbene non troppo imparziali.

Dalla storia della Sardegna egli adduce che i principii giuridici del diritto romano furono le non dubbie basi del diritto sardo fino all'epoca in cui l'isola fu sotto i re d'Aragona; e ricorda che questi re di Aragona neanche potevano fare leggi senza il consenso del Parlamento dell'isola, che quindi vi fu una vera usurpazione dal canto loro d'indebiti diritti. Egli infatti sviluppò la stessa teorica che ora abbiamo sentita propugnata con argomenti non certo spregievoli nel discorso dell'onorevole Sanna.

Esiste però nella stessa Sardegna un'altra scuola di giureconsulti e di pubblicisti, i quali senza essere punto teneri del sistema feudale e delle usurpazioni aragonesi e spagnuole, ritengono che i diplomi d'infuedazione, spediti spesse volte illegalmente dalla Corte di Madrid, non possano però ripudiarsi tutti in massa come atti tirannici ed arbitrari, e che una diuturna possessione fondata sopra questi titoli (sieno pur questi originariamente invalidi) abbia potuto indurre una prescrizione legittima, e quindi attribuire ai baroni, e per essi al demanio che loro succedette, una vera ed inviolabile proprietà.

Questa dottrina venne recentemente propugnata con ingegno e con molto brio da un antico deputato sardo che siede ora nella Corte d'appello di Cagliari. Il consigliere Siotto-Pintor, in un opuscolo che fu per di lui cura distribuito a tutti i membri di questa Camera, sviluppò con talento e sostenne anche con frizzi spiritosi la teorica di coloro che in Sardegna diconsi *demanialisti*, e che prendono sul serio le smodate pretese degli antichi monarchi spagnuoli e di tutti i feudatari che da loro ripetevano i loro diritti.

Giova assai leggere l'un dopo l'altro i due opuscoli ora da me additati, come due dispute che ingegnosi e dotti avvocati presentassero ad un tribunale investito del mandato di dirimere una più che secolare contesa. (*Risa di assenso*)

Ma qui si rende viepiù manifesta l'opportunità della deliberazione fondamentale adottata dalla vostra Commissione. Seguendo questa via, lasceremo che i demanialisti e gli antidemanialisti agitino ancora per più lustri, se così loro aggrada, la loro secolare controversia, come un punto sottile di storia patria e come esercitazione accademica di non lieve interesse.

Come legislatori poi, senza occuparci di questa quasi insolubile quistione, accetteremo come un fatto compiuto e rispettabile lo stato giuridico attuale circa il godimento delle terre pubbliche in Sardegna; e, fondandoci sopra considerazioni superiori di diritto naturale e sociale, procederemo all'abolizione di consuetudini disastrose, col fermo intendimento di assicurare agl'interessi che si troveranno lesi, non solo compensi equi, ma ben anche compensi larghi; sicchè le varie popolazioni rurali che sentiranno direttamente l'effetto di questa trasformazione di diritti, ne risentano non già danno, ma una migliorata condizione della loro vita.

Mi rimane ancora ad esaminare un terzo sistema, che ha pur anche in Sardegna valenti e dotti propugnatori, e che, evitando le opposte e contraddittorie teoriche tanto dei *demanialisti* quanto degli *antidemanialisti*, si mostra più comparato sì degli uni, sì degli altri.

I giureconsulti, cui alludo, non risalgono nelle loro speculazioni sino all'epoca anteriore alla traslazione della Corona di Sardegna all'augusta nostra dinastia di Savoia. Essi si attengono al diritto che gradatamente prevalse nell'isola dopo una tale epoca.

Si deve infatti riconoscere che d'allora in poi la magistratura sarda, senza inoltrarsi nell'esame pericoloso e spinosissimo dei limiti giuridici che potesse avere avuto l'autorità spagnuola concedendo le infuedazioni, la magistratura sarda, dico, andò di mano in mano regolando l'uso dei diritti baronali in ciò che i medesimi avevano di esorbitante e di dispotico.

S'introdusse pertanto nella giurisprudenza sarda il principio tutelare dei diritti degli isolani, secondo il quale il barone non poteva negare ai suoi vassalli la concessione di terre incolte dette *de demanio baronale*, affine di coltivarle nei limiti dei loro bisogni. Dovevano cioè i baroni sempre concedere le terre loro richieste nei limiti dei bisogni dei vassalli. Noti qui la Camera questa espressione. Questa giurisprudenza protettrice delle popolazioni agricole temperò assai la durezza del reggimento feudale, e fece sì che più pazientemente si tollerasse quella stessa appellazione di *demanio feudale* data a terre che molti contesero sempre doversi all'incontro chiamare *terre pubbliche* oppure anche *terre comunali*.

Fondandosi sopra questa giurisprudenza, che regnava oramai senza contrasto, molti giureconsulti sardi ritengono anche oggidì che il demanio dello Stato, rappresentante a quest'ora tutti i demani baronali, debba abbandonare ai comuni già vassalli tutte quelle terre, a torto od a ragione dette *demaniali*, in quella quantità e fra quei limiti che sono determinati dai ragionevoli bisogni dei comunisti i quali abitano quelle località comprese nei fondi ora soppressi, da cui vuolsi che lo Stato ereditasse quelle stesse terre. Il soprappiù soltanto rimarrebbe a libera disposizione del demanio.

Fra i fautori di questa terza opinione vuolsi menzionare colla debita lode l'avvocato Nicolò Mulas, giudice nel tribunale provinciale di Cagliari, il quale fece profonde ricerche sullo stato della giurisprudenza sarda a

questo riguardo, e pubblicò in seguito una dotta sua memoria in proposito, di cui egli offrì molti esemplari a questa Camera.

Non esito a dire che, se la pratica attuazione di questo sistema non si presentasse come circondata da difficoltà quasi inestricabili, si è al medesimo che, a parer mio, si dovrebbe dare la preferenza. In diritto, il medesimo ha solidi fondamenti: ugualmente alieno dalle opposte esagerazioni dei demanialisti e dei loro avversari, esso presenta un temperamento che pare equo insieme ed accettabile da tutte le parti.

Ma, lo dico con dolore, studiando i modi di attuarlo, si scorge ben tosto in quale labirinto di difficoltà ci ingolferemmo ove lo adottassimo. E dapprima domanderò che cosa significhino queste elastiche parole: *I bisogni delle popolazioni?* Come determinarne i limiti, i termini e la misura? A quali spaventosi poteri e tremendi arbitramenti si darebbe luogo adottando quel principio come base di una generale misura per l'urgente sistemazione della proprietà fondiaria in Sardegna?

Allorchè durava tuttora nell'isola il sistema feudale, di quando in quando elevavasi una particolare contesa fra un barone ed i suoi vassalli; questi ricorrevano allora ai magistrati del regno, e provocavano bensì simili arbitramenti, ma si procedeva con molta cautela, con maggior consiglio e con quell'abbondanza di precauzioni di cui si circondano generalmente le decisioni delle nostre patrie magistrature in tutte le parti dello Stato. Di più questi erano casi rari, e la magistratura li trattava con molta prudenza; le liti poi duravano anche degli anni, ma si giungeva al fine ad un risultato pratico accettabile, il quale tutelava quel diritto di vivere, dirò così, che si deve pur riconoscere negli abitanti nati sopra un dato terreno.

Ma ora sollevare in un solo fascio tante controversie, tante perizie, tante disquisizioni, sarebbe, a mio avviso, un passo imprudente, da cui scaturirebbe una lunga serie di gravi inconvenienti. Se pertanto a primo aspetto sembra doversi ad ogni altro sistema preferire quello dell'avvocato Mulas, un più maturo esame parmi lo chiarisca anch'esso inaccettabile.

Non svilupperò per ora maggiormente quest'argomento, perchè, dovendo essere presentato nella discussione degli articoli un emendamento informato da questo principio, emendamento che fu già annunziato privatamente da qualche deputato, allora sarà ufficio dei proponenti lo svilupparne i motivi, ed ufficio della vostra Commissione l'addurre dal canto suo le ragioni per cui essa non può accettarlo, malgrado che in linea di giurisprudenza esso si presenti forse come il meglio giustificato.

Scartati pertanto, per i vari motivi ora addotti, gli altri sistemi proposti onde stabilire i compensi indubitatamente dovuti agli ademprivisti, non ci rimane se non se l'attenerci a procedere per via di un grande e generale arbitramento sancito dallo stesso legislatore sopra quelle basi che migliori o forse, con più ragione, meno cattive si debbono ravvisare.

L'equità e l'opportunità della misura del compenso proposto dalla Commissione darà certamente luogo nella Camera ad una viva discussione, alla quale si annunzia che prenderanno parte parecchi deputati dell'isola. Faccio voti sinceri onde sopra questa questione, il più possibile, luce si faccia.

Intanto sinora, dai dati di fatto che ho potuto raccogliere, usando quella maggiore diligenza che mi fu possibile l'arrecarvi, sono persuaso che, rispetto agli adempri, il compenso proposto dalla Commissione si presenta come equo e ragionevole.

Molte cose ancora avrei da dire intorno all'argomento delle cussorgie, appena secondo agli adempri in importanza. Onde non abusare più a lungo quest'oggi della sofferenza della Camera, mi riservo a discutere questa questione quando saremo giunti all'esame particolare dell'articolo 14 di questo nostro progetto. Mi riservo pur anche di presentare e sostenere alcuni parziali emendamenti, tre dei quali sono già stati stampati unitamente alla relazione della Commissione.

Qualunque progetto, per quanto sia stato studiato, rimane pur sempre suscettivo di alcune miglione; e non dubito che se ne potranno ancora introdurre talune in quello che ci occupa.

Ma quand'anche fosse accettato tale quale vi venne presentato dalla Commissione, voi, o signori, nel sancirlo coi vostri voti, arrecherete sempre un grande beneficio alla Sardegna, promuovendone lo sviluppo, la prosperità e la floridezza. Arrecherete pur anche allo Stato, come già altre volte ebbi l'onore di osservare, un aumento di forza e di potenza pari a quella che risulterebbe dall'acquisto di tre o quattro belle ed ubertose provincie simili alle migliori di quelle che oggi possediamo.

In conseguenza io sostengo vivamente il progetto della Commissione con quei pochi emendamenti che mi riservo di proporre a debito luogo.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Signori, ho detto che qui eravi una questione di giustizia, e sotto questo titolo io invoco e non dubito di ottenere la vostra benevola attenzione.

Io vi esporrò colla massima semplicità il mio parere sopra questioni delle quali debbo occuparmi da trenta anni; vi sottoporro in brevi termini il frutto delle lunghe mie meditazioni.

L'onorevole preopinante invocava il principio che costituiva il fondamento del diritto pubblico francese, *nulle terre sans seigneur*. Fortunatamente questo principio non fu mai accolto sul suolo italiano, e la Sardegna fu sempre italiana...

Voci dal centro. Fu soggetta agli Spagnuoli.

SINEO. La Sardegna fu sempre italiana, quantunque sia stata, come la Lombardia, sotto il dominio straniero.

PRESIDENTE. Il deputato Cavour non ha sostenuto il contrario; anzi ha detto che vi era questa distinzione.

SINEO. Appunto perchè nelle terre italiane il triste

principio *nulle terre sans seigneur* non fu mai ammesso, noi dobbiamo applicare alla Sardegna le conseguenze del principio contrario, derivato dalla legislazione romana comune a tutte le terre italiane, per cui ciascuna proprietà è o dei privati o dei comuni, salvo che si presenti titolo in contrario, onde si provi una qualche speciale eccezione. Queste eccezioni vennero alcune volte introdotte anche nelle terre italiane con legislazione particolare, specialmente per parte dei principi spagnuoli che, ora in una parte, ora in altra d'Italia, ebbero dominio. Ma appunto quelli che invocano queste disposizioni speciali debbono addurle. E quando io ho sentito l'onorevole ministro delle finanze venirci a dire che si trattava di diritti riconosciuti da cento anni fa, io avrei desiderato che il signor ministro ne avesse citato i titoli.

PRESIDENTE. Perdoni, il signor ministro non poté citarli perchè io l'ho interrotto affinchè non entrasse per allora nel merito della questione. Egli dunque non può fare un appunto di ciò al signor ministro.

SINEO. Io non ho voluto fare un appunto al signor ministro, ma mi rinerisce che mi sia toccata la parola prima che il signor ministro abbia date queste spiegazioni. Era solo un pensiero che io volevo esprimere, e non un rimprovero che il signor ministro non poteva per nulla meritare.

La Sardegna fu sempre in mani italiane dopo che fu tratta dal giogo dei Cartaginesi, eccetto che nel secolo decimosesto, quando Bonifacio VIII credette di poterne fare una donazione ai re d'Aragona. Questi re introdussero in Sardegna i feudi; i loro cortigiani ottennero ampie concessioni feudali: ma queste concessioni in che consistevano? Non era il feudo che una cessione fatta dal principe ad un individuo e suoi discendenti di una parte, qualche volta della totalità dell'esercizio dei diritti della sovranità. I baroni della Sardegna non erano che altrettanti luogotenenti dei re d'Aragona. Ed infatti, per quanto io abbia dovuto rovistare di queste investiture, esse non risalgono al di là del dominio dei re d'Aragona.

Dunque i re d'Aragona cressero in feudo parecchie parti della Sardegna, ma non tutta; le città ed i luoghi principali non furono mai infeudate; non vi fu mai un marchese di Sassari nè un marchese di Cagliari; ma vi erano feudi dati ad individui od a famiglie che avevano diritto di esercitare le prerogative della sovranità come luogotenenti dei re d'Aragona.

Ora, in queste terre soggette al dominio feudale, doveva forse la condizione degli abitanti essere diversa da quella degli altri abitanti della Sardegna? Non era diversa se non in questo, che invece di avere i loro rapporti diretti coi re, stava frammezzo l'autorità del feudatario; ma questi non poteva essere superiore al re; lo rappresentava nella parte concessagli, ma non aveva diritti maggiori.

Ora, tanto nei paesi nei quali erasi introdotta la feudalità per fatto dei re d'Aragona, quanto nei paesi nei quali non era stata introdotta, eranvi beni posseduti

da cittadini ed eranvi beni comunali. In questi beni comunali naturalmente era dovuto il tributo a chi rappresentava la sovranità; nei paesi infeudati il tributo non si pagava più ai re d'Aragona, si pagava ai suoi luogotenenti.

Ora che cosa era l'ademprivo? Non era che il canone che si pagava a questi feudatari; era comè il tributo prediale che altrove si sarebbe pagato al sovrano. In questo, o signori, non bisogna credere che ci sia qualche cosa d'astruso, qualche cosa di speciale alla Sardegna.

La Sardegna era, in proporzioni diverse, precisamente nella stessa condizione in cui si trovava il Piemonte. Anche noi avevamo beni che dipendevano direttamente dal principe. Non tutte le città del Piemonte furono infeudate; non vi furono mai sotto i duchi di Savoia conti di Torino; non vi furono mai feudi così cospicui da colpire le principali città dello Stato. Vi erano a lato delle grandi città molti siti infeudati. In questi siti, come in quelli non infeudati, eranvi beni dei privati e beni dei comuni. Abbiamo ancora adesso dei beni tenuti in comune; abbiamo ancora adesso dei pascoli comuni, in cui ciascuno può mandare il suo bestiame; abbiamo dei boschi comuni in cui ciascuno può prendere la legna necessaria al suo uso.

Noi ci troviamo adunque, lo ripeto, in proporzioni fortunatamente diverse pel Piemonte, ma ci troviamo nelle stesse condizioni in cui si trova la Sardegna.

Ora, io domando, se vi si dicesse un giorno che tutti i pascoli comuni in Piemonte sono incamerati, che tutti i boschi soggetti al diritto di boscheggiare sono incamerati, e sono dichiarati demaniali mediante la divisione tra i comuni ed il demanio, non si alzerebbe una voce sola contro una proposta di questo genere? Io sono persuaso che nessuno oserebbe presentare un simile progetto di legge. Ora perchè ciò si farà per la Sardegna?

Forse, se il signor ministro ha qualche titolo che io ignoro, ci condurrà a conseguenze diverse; ma allo stato attuale degli studi che ho dovuto fare da 30 anni sulle leggi speciali della Sardegna per chiederne l'applicazione, non ho mai potuto trovare questo titolo che abbia incamerati a favore del demanio i beni soggetti ad ademprivi e ad altre prestazioni.

Allo stato adunque delle cose io credo che la vostra missione, o signori, è ben semplice: fate per la Sardegna ciò che si è fatto per la terraferma.

Ci sono leggi, le quali dispongono intorno al modo con cui si debbono far cessare gli abusi dei tempi; vi sono istruzioni ai comuni che li spingono a riscattarsi dai pascoli comuni e dai diritti di focaggio: vi sono i mezzi di dividere a pro degli abitanti quei beni che sin qui furono comunali. È questo, o signori, il progresso a cui accennava l'onorevole preopinante.

Io sono perfettamente del suo avviso; io credo che il comunismo, come in Sardegna verrebbe esercitato, sia cosa molto incomoda e poco favorevole allo svolgersi dell'industria, non forse tanto contrario, come accennava l'onorevole relatore, ai principii morali, perchè credo che in una gran parte della Sardegna sia rispet-

tato forse più che in ogni altro paese il diritto, e l'idea del giusto vi sia più che altrove generale. Il detto del senatore Della Marmora, citato dall'onorevole preopinante, sta nel fondo del cuore dei Sardi; essi domandano realmente giustizia giusta e proprietà propria; domandano la giustizia che deve loro garantire questa propria proprietà; ma la proprietà si può esercitare in comune e si può esercitare in particolare, ed è dovuto tanto rispetto alla proprietà in comune quanto alla proprietà che si esercita individualmente. Ai progressi dell'agricoltura, ai progressi dell'industria, lo riconosco, giova molto di più che i beni sieno divisi; perciò fu lodevole intento del Governo nostro lo spingere i comuni a vendere i beni comunali e a procurarne la divisione fra gli abitanti, ed è a commendarsi il progetto di legge in quanto tende a fare scomparire questo modo d'esercitare la proprietà.

Ma è d'uopo che ciò si faccia in Sardegna come si è praticato in Piemonte. Perchè al di là dei mari la giustizia dovrà essere diversa? Se facciamo un beneficio ai Sardi, perchè lo faremo ad essi pagare mediante la confisca di una parte della loro proprietà? Ciò non si è fatto pel Piemonte, nè per alcuna parte dello Stato; non si deve dunque fare neanche per la Sardegna.

Queste considerazioni, che non svolgerò maggiormente, bastandomi di averle accennate, perchè la Camera le possa apprezzare, sono desunte dalle antiche leggi della Sardegna che furono citate nel discorso dell'onorevole Sanna; sono desunte da quelle leggi che in Sardegna si chiamano *prammatiche*, e qui la parola *prammatica* non significa uso invalso, ma accenna a vere leggi che hanno forza effettiva. Ora le leggi citate dall'onorevole Sanna vengono ad appoggiare la mia dimostrazione, vengono a provare che la presunzione generale che milita contro le pretese eccessive del demanio in Sardegna è corroborata ancora da leggi speciali.

Ma, o signori, oltre le leggi speciali che furono citate dall'onorevole Sanna e che risalgono precisamente al secolo scorso, in cui l'onorevole ministro di finanze credeva esservi disposizioni in contrario, oltre queste leggi vi sono le leggi recenti.

Quando fu abolita la feudalità, chi ha pagato il diritto di riscatto? I comuni. Essi hanno riscattato quel canone che anticamente pagavano. Ma mentre i comuni riscattavano il canone, e così cessavano di doverlo al feudatario, essi continuarono a pagarlo acciocchè si potesse con questo denaro avere il modo di estinguere il debito che doveva corrispondere al credito del feudatario.

Quando poi la Sardegna fu soggetta, al pari del rimanente dello Stato, al tributo prediale; quando tutte le imposte antiche e nuove di terraferma furono rese comuni alla Sardegna, naturalmente la si dovette esimere dal pagare le imposte antiche.

Ma intanto con ciò si riconobbe nuovamente che i diritti di ademprivo ed altri simili non erano che imposte che venivano surrogate da altre imposte. E certamente le imposte attuali, quantunque abbiano molti incomodi,

io credo che possono più agevolmente sopportarsi dalla Sardegna piuttosto che quelle infinite cui dovevano sottoporsi a titolo di diritti feudali. Tuttavia, se si considerasse soltanto la somma del denaro, io credo che attualmente adesso la Sardegna è più onerata di quello che nol fosse a favore dei feudatari. È più comodo in ora il modo di pagare; io credo che è più consentaneo ad un buon sistema economico. Ma il peso attuale è pecuniariamente superiore, se non a quello che si pagava effettivamente al feudatario, a quello che si doveva pagare, perchè è noto che molti diritti si erano introdotti abusivamente. Il feudatario non poteva che riscuotere ciò che, a termine del suo titolo d'infodazione, gli era concesso dal sovrano; ma i feudatari andarono molto più in là.

Si usò larghezza, forse un po' lamentevole, quando si venne alla liquidazione di quei feudi; fu almeno una voce generale che i comuni furono tutt'altro che favoriti in quella liquidazione, che preferibilmente furono con certa larghezza favoriti i feudatari. Se si fossero potuti ridurre gli antichi pesi alla loro giusta misura, probabilmente sarebbero stati infinitamente inferiori alle attuali imposte.

Ma adesso non si tratta di ciò; la Sardegna non si lagna di queste imposte; essa le sopporta come il resto dello Stato. Ma volete voi che la Sardegna paghi due volte l'imposta? Se realmente riconoscete che essa debba pagare l'imposta come il resto dello Stato, fate che i Sardi godano e della proprietà privata e della proprietà comunale nello stesso modo in cui ne godono i Piemontesi.

Ecco, o signori, la doppia sorgente da cui mi sembra derivare chiarissima la conseguenza che i diritti di proprietà dei comuni sui beni soggetti ad ademprivo debbano essere rispettati. Ho detto tuttavia che io credeva che con poche modificazioni si sarebbe anche potuto ridurre il progetto del Ministero a tal forma per cui quei diritti fossero rispettati. Non credo tuttavia che basti il disimpegno che sembrava suggerire l'onorevole relatore. Egli ci rimandava all'articolo 17 come venne formulato dalla Commissione, che salva i diritti della proprietà. Se il comune dunque è proprietario, faccia valere davanti ai tribunali i suoi diritti. Ma, signori, io vi prego di meditare seriamente sulle conseguenze di questa specie di rinvio che voi fareste dei comuni interessati ai tribunali. Voi capite, o signori, che, dal momento che la legge sarà promulgata, quanti sono i comuni dell'isola nei quali vi sono beni soggetti agli ademprivi, altrettante saranno le liti davanti ai tribunali, e se nella Sardegna i giudici non possono bastare per spedire tutte le cause attuali, non so veramente come potranno quei magistrati dare sfogo a tante nuove liti, e come potrà poi la Corte di cassazione di Torino far fronte a tutti i reclami che potranno venirle e dal demanio e dai comuni che si credessero onerati!

Sarebbe assai improvvista una legge che aprisse la strada ad infauste liti di questo genere: io credo che poco grate ci sarebbero le popolazioni dell'isola se,

quando possiamo disporre secondo i termini della giustizia che ci sono con tanta chiarezza presentati, noi preferissimo ingolfarle in un mare di liti, da cui per un mezzo secolo forse la Sardegna non si vedrebbe liberata!

La Camera procederà con sicurezza e colla intima convinzione di poter fare giustizia ad ognuno, se nel discutere i singoli articoli di questa legge essa partirà dai principii che ho sopra enunciati, e se delibererà che nella Sardegna, come nel resto dello Stato, sia rispettata la proprietà comunale, non meno che la proprietà privata, secondo i principii del diritto romano che felicemente sono ancora in vigore in tutto il nostro Stato. In questo modo essa non si discosterà dai principii consacrati con la legge di vent'anni fa, i quali imposero ai

comuni l'obbligo di riscattarsi dai pesi gravitanti sulla loro proprietà.

Quanto al migliore mezzo per venire a conciliare le ragioni del demanio e quelle dei privati e dei comuni, in quanto al modo di provvedere anche più prudentemente ai bisogni dell'erario nazionale, questo farà il soggetto, se lo permetterete, d'una mia speciale dimostrazione. Ma, siccome essa richiede qualche sviluppo, chiederò d'essere ammesso ad esporre le mie idee in altra seduta.

La seduta è levata alle 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per la abolizione degli ademprivi in Sardegna.